CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

ART. 91 DELLO STATUTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE E ACCESSO ALL'IMPIEGO, NONCHE' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI, ADEGUATO ALLE NORME DI CUI AL D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/1996 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88/96, n. 115/96 e n. 139/96,
ulteriormente adeguato alle norme di cui al D.P.R. 30/10/1996, n. 693,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/1997
(le modifiche di quest'ultima sono riportate nel testo in carattere corsivo)
e poi modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 704/1998, n. 70/1999, n. 449/1999, n. 75/2000, n. 336/2000, n. 421/2000, n. 66/2001, n. 241/2001, n. 320/2001, n. 491/2001, n. 359/2001, n. 509/2001, n. 276/2002, n. 356/2002, n. 424/2003, n. 498/2003, n. 436/2005, n. 501/2005, n. 210/2008, n. 249/2009, n. 254/2009, n. 42/2010, n. 365/2010, n. 137/2014, n. 139/2014, n. 253/2014, n. 2/2015, n. 314/2016, n. 188/2018
e n. 204 del 27/10/26

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI
TITOLO II - ASSUNZIONI DI RUOLO O A TEMPO INDETERMINATO
CAPO I - PROGRAMMAZIONE
CAPO II - CONCORSI
Sezione I: Bandi di concorso
Sezione II: Domanda di ammissione
Sezione III: Commissioni esaminatrici
Sezione IV: Attività della Commissione esaminatrice
Sezione V: Prove di esame
Sezione VI: Procedure conclusive. Graduatorie e vincitori.
CAPO III - ASSUNZIONI DI RUOLO E A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28.2.1987, N. 56.
CAPO IV - ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE GLI UFFICI DEL LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE 2.4.1968 N. 482 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
CAPO V - COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
TITOLO III - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

CAPO I - GENERALITA'
CAPO II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI QUINTA E SUPERIORI
CAPO III - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI QUARTA E INFERIORI
(ART. 16, LEGGE 56/87 - D.P.C.M. 27.12.88)
CAPO IV - RAPPORTI DI LAVORO STAGIONALI
TITOLO IV - NORMA FINALE
ALLEGATI
ALLEGATO "A": ABROGATO
ALLEGATO "B": REQUISITI D'ACCESSO DELLA DIRIGENZA E DELLE DIVERSE AREE PROFESSIONALI
ALLEGATO "C": CRITERI DI UTILIZZO DEI PUNTEGGI RISERVATI AI TITOLI

T I T O L O I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità dei concorsi e delle selezioni indetti da questo Ente, per l'accesso ai posti vacanti di ruolo o per l'individuazione dei lavoratori per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale ed indica i criteri e gli indici di valutazione delle prove e dei titoli che debbono essere applicati nell'espletamento dei concorsi e delle selezioni stesse, in applicazione del Titolo V°, Capo 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., degli artt. 30, 35 e 36 del D. Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i., del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, nonché di specifiche disposizioni introdotte in materia dai contratti collettivi nazionali, e in conformità dell'art. 91 dello Statuto comunale, nonché dell'art. 1 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Per le sola modalità di accesso all'Area degli Operatori, area per l'accesso alla quale è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso, secondo i procedimenti del D.P.C.M. 27.12.1988.

3. La disciplina generale stabilita dalla legge 12 marzo 1999 e s.m.i., dalle altre disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nonché alle assunzioni di cui all'art. 19 della Legge 104/1992, si applica rigorosamente nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme predette per gli Enti pubblici.

4. In osservanza dei principi generali, la normazione speciale che regola particolari fattispecie deroga alla normazione generale.

5. Qualora le disposizioni di questo regolamento citino norme di legge, statutarie o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

6. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 2 - Modalità generali di accesso

1. Le modalità di accesso all'impiego disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto della parità di genere e assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua;
- composizione delle commissioni esaminatrici con tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione;
- promozione e incentivazione di modalità di gestione associata delle procedure di selezione di figure professionali comuni a più Enti, attraverso convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e di specializzazione.

2. Le assunzioni di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di Bra sono disciplinate dal Titolo II del presente regolamento. Esse avvengono:

a) Per concorso pubblico aperto a tutti per esami, o per titoli ed esami, con possibilità di prevedere riserve per il personale interno o per particolari categorie, ai sensi di legge;

b) sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art.16 della legge 28.2.1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego per l'Area degli Operatori, per i quali è richiesto, quale titolo di studio, il solo requisito della scuola dell'obbligo,. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste della Sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente. Il Regolamento disciplina le modalità di raccordo dell'avviamento a selezione con eventuali riserve per il personale interno o particolari categorie, ai sensi di legge;

c) Mediante le procedure previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"per la copertura di posti di cui al precedente punto b) e dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

d) mobilità esterna da altri Enti ai sensi art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

e) selezioni in convenzione con altri Enti e/o selezioni uniche ai sensi della Legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 180;

f) eventuali procedure di reclutamento speciale o transitorie ai sensi di specifiche disposizioni legislative vigenti oppure per far fronte a situazioni particolari nell'Ente.

3. Con il bando di concorso, con l'avviso di reclutamento o con l'atto di programmazione di cui al successivo articolo 4, l'Ente può stabilire che determinati concorsi o selezioni possano svolgersi con gli altri metodi consentiti dall'art.1 del D.P.R.487/1994 (o comunque dalla normativa vigente), compreso, ove necessario, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore ad un numero definito di volta in volta nel bando, con l'ausilio di sistemi automatizzati volti a realizzare forme di preselezione o selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. In tal caso, l'atto che indice il concorso o la selezione ne precisa le modalità, conformemente ai criteri individuati nel presente regolamento. In particolare, nel caso di preselezioni il giudizio di ammissione al concorso potrà essere effettuato soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova preselettiva e che risultino compresi nel contingente prefissato dal bando, oppure prima della preselezione su tutti i concorrenti aventi i requisiti di ammissione.

4. Le assunzioni a tempo determinato o stagionali avvengono secondo le modalità descritte nel titolo III° del presente Regolamento, in attuazione dei principi di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

5. Ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale, la copertura dei posti di responsabili degli uffici o di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

6**.** E' consentito altresì effettuare assunzioni tramite graduatorie in corso di validità relative a concorsi o selezioni effettuate da altri Enti pubblici, per posti o rapporti di lavoro subordinato di pari categoria e profilo o figura professionale identica o similare.

Articolo 3 - Requisiti generali per l'accesso

1. Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i., i requisiti generali richiesti per accedere a posti di ruolo o ad assunzioni a tempo determinato presso il Comune di Bra, sono i seguenti:

1) Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e s.m.i.**.**

Non si può comunque prescindere dalla cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, per la copertura dei seguenti posti:

- posti di qualifica dirigenziale;
- posti appartenenti all'area della Polizia Locale;
- posti di Area degli Istruttori e dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni, appartenenti alle seguenti ripartizioni e/o servizi:

Servizio Polizia Amministrativa, Commercio, Fiere e Mercati

Servizio Tributi
Ripartizione Urbanistica
Ripartizione Lavori Pubblici
Ufficio Messi.

- posti di Area degli Operatori Esperti per l'Ufficio Messi.

I cittadini non in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre possedere, ai fini dell'accesso, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana: a tal fine le prove orali dei concorsi comprendono, per i cittadini non italiani il relativo accertamento;

c) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (Repubblica di San Marino, Città del Vaticano)

2) Compimento del 18° anno di età. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione. Nelle selezioni pubbliche l'assunzione a tempo indeterminato di figure di Specialista di Vigilanza e di Agente di Polizia Locale per il Corpo di Polizia Locale è stabilito il limite massimo di 38 anni di età, ai sensi del vigente Regolamento del Corpo.

3) Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. L'accertamento, tramite visita medico-attitudinale da parte del medico competente, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oppure presso i centri di medicina legale dell'A.S.L. competente, è obbligatorio per i vincitori di concorso a posti presso il Corpo di Polizia Municipale e per gli invalidi assunti ai sensi della legge 68/1999.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. Ai fini di non limitare le potestà discrezionali del Sindaco e del Prefetto nella nomina degli agenti di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art.5 della Legge 7.3.1986, n. 65, i bandi di concorso a posti dell'Area di Vigilanza appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani possono escludere dalla partecipazione chi non possegga, oltre agli altri requisiti generali, i seguenti:

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
- non essere interdetto o impedito, da norme di legge o provvedimenti amministrativi o di polizia, al porto delle armi.

4. I requisiti speciali professionali e di studio richiesti per ciascun tipo di posto in organico, sono indicati nell'allegato "B" al presente Regolamento. I requisiti particolari per accedere alle riserve di posti sono indicati ai successivi articoli 5 e 6. Il bando di concorso può prevedere, in aggiunta, altri requisiti di accesso, oltre a quelli indicati nell'allegato "B".

In ogni caso si precisa che:

- Per l'accesso alla qualifica dirigenziale è comunque richiesto, anche al personale interno, il possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica prescritto nell'allegato "B".
  Ai concorsi per la copertura dei relativi posti possono essere ammessi, se in possesso **d**el titolo di studio e degli altri requisiti speciali e professionali sopra accennati, solamente:
  - coloro che abbiano svolto attività lavorativa in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private per almeno un quinquennio;
  - i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
  - i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
  - i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
  - docenti o ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato**.**
  - Per l'accesso alla qualifica dirigenziale occorre altresì non trovarsi né nelle condizioni di incompatibilità né in alcuna delle cause di inconferibilità previste dalla Legge 39/2013 (artt. 3 e 4) per aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale o aver svolto incarichi e ricoperto cariche nell'anno precedente in Enti di diritto privato finanziati dal Comune di Bra o aver svolto in proprio attività professionali regolate, se queste sono state regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Bra.

- Per l'accesso ai posti dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione è in ogni caso richiesto, anche al personale interno, il diploma universitario di primo livello o laurea o laurea specialistica o laurea magistrale, come prescritto nell'allegato "B"; in relazione al profilo richiesto, eventuale abilitazione professionale e/o dottorato di ricerca

- Per l'accesso ai posti dell'Area degli Istruttori è in ogni caso richiesto, anche al personale interno, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

- Per l'accesso ai posti dell'Area degli Operatori Esperti è in ogni caso richiesto, anche al personale interno, il requisito della scuola dell'obbligo, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali.

5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, oppure alla data di richiesta di avviamento numerico rivolta agli Uffici del Centro per l'Impiego.

T I T O L O I I - ASSUNZIONI DI RUOLO O A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE

Articolo 4 – Programmazione del fabbisogno del personale e determinazione delle procedure concorsuali

1. La determinazione dell'indizione dei concorsi e delle procedure selettive per i posti di ruolo è assunta dal Dirigente dell'Ufficio Personale e Organizzazione, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, inserita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), approvata all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale, la quale, sulla base della dotazione organica vigente, delle necessità dell'Ente, anche valutate in base ai carichi di lavoro, delle disponibilità di bilancio, nonché dei limiti e delle riserve stabiliti dalla normativa vigente, determina i posti vacanti da coprire annualmente, nonché per ciascun posto la relativa procedura, individuata fra le seguenti:
a) mobilità esterna volontaria;
b) selezioni pubbliche o concorsi pubblici per soli esami o per titoli ed esami, con o senza preselezione
c) chiamate numeriche per le categorie protette, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c).
d) altre stabilite dalla normativa vigente.

2. Eventuali utilizzazioni di graduatorie, ai sensi delle norme che seguono, andranno ascritte, ai fini del calcolo delle percentuali di riserva in sede di programmazione, alle procedure sopra indicate, a seconda che l'utilizzazione comporti l'accesso dall'interno o dall'esterno.

Articolo 5 - Riserve per determinate categorie

1. Il diritto di riserva è un privilegio che opera quando la legge prevede che una determinata percentuale di posti messi a concorso sia riservata a specifiche categorie di concorrenti. In tal caso, i concorrenti in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva del/dei posto/i, qualora conseguano l'idoneità a conclusione della procedura selettiva, hanno diritto di precedenza nella graduatoria finale rispetto agli altri concorrenti e quindi di essere inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la percentuale di riserva prevista dall'avviso.

Il numero dei posti riservati non può comunque superare il 50% dei posti messi a concorso.

Se in relazione a tale limite è necessario operare una riduzione di posti essa si applica in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.

Per usufruire della riserva il candidato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione

2. Nelle procedure concorsuali di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente il piano ivi previsto può stabilire, nelle misure prescritte dalla legge e secondo i relativi eventuali obblighi di copertura da parte dell'Amministrazione, una riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie.

Per l'accesso alla riserva, è necessaria l'appartenenza alla categoria e l'iscrizione allo specifico elenco dei centri per l'Impiego provinciali sia alla data di scadenza del bando, che all'atto dell'eventuale assunzione in servizio.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva dei posti a favore dei disabili e categorie protette di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.;

b) riserva di posti, a favore dei militari di truppa delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell'art. 1014 comma 3 del D. Lgs. 66/2010, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi dell'art. 678 comma 9 D. Lgs. 66/2010. Tale riserva si applica nella misura del 30% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso di personale non dirigente e nella misura del 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia locale (profilo di Agente di Polizia Locale).

Se la riserva non può operare integralmente perché dà luogo a frazioni di posto, la stessa potrà essere applicata in una delle seguenti modalità che verranno esplicitate nell'avviso di selezione:

- a scorrimento della graduatoria: le frazioni di posto sono utilizzate nel caso in cui si proceda ad ulteriori assunzione e la riserva opererà pertanto nel caso di assunzione di quattro candidati e riguarderà il quarto assunto, l'ottavo assunto, e via dicendo.

- con cumulo di frazioni: le frazioni di posto che si sono generate si cumulano con le riserve relative a successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente fino al raggiungimento di almeno una unità.

c) Riserva di posti agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito di cui all'art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44/2023 convertito nella Legge n. 74/2023, che ha sostituito l'art. 18, comma 4, del D. Lgs. 40/2017.. Tale riserva opera nella misura del 15% delle assunzioni di personale.

Se la riserva non può operare integralmente perché dà luogo a frazioni di posto, la stessa potrà essere applicata in una delle seguenti modalità che verranno esplicitate nell'avviso di selezione:

- a scorrimento della graduatoria: le frazioni di posto sono utilizzate nel caso in cui si proceda ad ulteriori assunzioni e la riserva opererà pertanto nel caso di assunzione di sette candidati e riguarderà il settimo assunto, il quattordicesimo assunto, e via;

- con cumulo di frazioni: le frazioni di posto che si sono generate si cumulano con le riserve relative a successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente fino al raggiungimento di almeno una unità.

d) Eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa vigente al momento dell'indizione del concorso.

e) Riserva di posti a favore dei dipendenti a tempo indeterminato. Nelle pubbliche selezioni di posti superiori ad uno può essere prevista una riserva non superiore al 40% dei posti banditi a favore dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data di pubblicazione dell'avviso hanno maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi presso il Comune di Bra. Il periodo di lavoro utile al fine dell'applicazione di cui al precedente capoverso è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi ed il mese di n. 30 giorni. I servizi prestati potranno essere considerati utili esclusivamente là dove il/i rapporto/i di lavoro a tempo determinato abbiano interessato per tutto il triennio identici profili professionali/posizioni di lavoro rispetto al posto o ai posti banditi. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno, ciò significa che i giorni di servizio di un contratto a tempo parziale, devono essere maggiorati di un ulteriore periodo lavorato per compensare la differenza rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno. Il periodo di servizio da ritenersi utile al fine dell'applicazione di cui sopra è quello determinato nell'ambito del contratto di lavoro stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga. Non sono computabili i periodi temporali in cui pur in assenza di un rapporto di lavoro sono stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva.

CAPO II - CONCORSI

Sezione I: Bandi di Concorso

Articolo 6 - Posti disponibili

1. Nel rispetto del piano delle assunzioni di cui al precedente articolo 4, l'Amministrazione pone a concorso i posti vacanti riferiti ai diversi profili professionali per i quali sono richiesti titoli di studio superiori al solo possesso della licenza della scuola dell'obbligo o per l'accesso ai quali la legge imponga comunque la procedura concorsuale.

2. Nel bando di indizione del concorso l'Amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e quello dei posti riservati.

3. E' possibile indire concorso per la copertura di un posto di cui si è prevista la vacanza entro i dodici mesi successivi, a seguito di collocamento a riposo o di accettazione di dimissioni o comunque di cessazione dal servizio del titolare in base alle norme vigenti, disposta con provvedimento esecutivo alla data del bando.

Articolo 7 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene approvato con determinazione del Dirigente a cui compete la gestione delle risorse umane, in stretta collaborazione con il Dirigente della Ripartizione in cui è inserita la posizione di lavoro da ricoprire, e in esecuzione del programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 4 approvato dalla Giunta Comunale. A tal fine il Dirigente a cui compete la gestione delle risorse umane invia al Dirigente della Ripartizione interessata una proposta di bando in cui sono indicati i requisiti valutati necessari per la partecipazione alla procedura selettiva e le materie su cui verterà la selezione per raccoglierne il parere.

2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non per determinazione del Dirigente a cui compete la gestione del personale, assunta prima della chiusura del concorso e con contestuale differimento del termine di presentazione delle istanze di partecipazione per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

3. Il bando deve contenere:
1) dichiarazione che le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono quelle fissate dal presente regolamento ai sensi della normativa indicata dall'art. 1;
2) descrizione precisa del profilo professionale per il cui accesso è indetta la procedura, con accanto l'Area di classificazione professionale di appartenenza;
3) il numero dei posti messi a concorso, le sedi di assegnazione dei posti messi a concorso e l'indicazione della validità della graduatoria;
4) il numero dei posti eventualmente riservati di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento, ed i titoli che danno luogo alle precedenze e preferenze a parità di punteggio previste dalla legge, specificando i termini e le modalità della loro presentazione;
5) il trattamento economico lordo assegnato inizialmente ai posti a concorso, con l'indicazione di tutti gli emolumenti fissi e continuativi ad essi spettanti;
6) i requisiti essenziali richiesti per la partecipazione, siano essi generali, siano quelli speciali di studio o professionalità richiesti dai posti messi a concorso;
7) l'ammontare ed i modi di versamento della tassa di concorso;
8) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie;

9) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti a corredo;
10) il termine ultimo per la presentazione della domanda, che non potrà essere inferiore a 10 giorni e superiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul portale unico del Reclutamento InPA;
11) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di titoli;
12) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse eventualmente le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
13) l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali. E' inoltre possibile stabilire preventivamente i contingenti numerici massimi di candidati ammissibili alle prove scritte tramite le prove pre-selettive eventualmente previste, oppure anche il contingente massimo di candidati ammissibili alla prova orale, individuati con criterio di merito fra quelli che abbiano riportato nelle prove scritte il suddetto punteggio minimo di sufficienza (es.: i dieci o i venti migliori punteggi pari o superiori a 21/30, ecc...);
14) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati tramite il portale del reclutamento InPA ed in apposita sezione del sito web comunale;
15) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
16) il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
16) la dichiarazione che il bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi della legge 68/1999;
17) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
18) le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare al Comune l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (art. 16 Legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, legge n. 104/1992);
18) ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, la percentuale di rappresentatività dei generi nel Comune, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del D.P.R. 487/1994, in favore del genere meno rappresentato;
19) la citazione del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e s.m.i., che garantisce pari opportunità fra uomini e donne anche nell'accesso ai pubblici impieghi;
20) l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n. 120;
21) l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
22) l'obbligo di permanenza all'interno dell'Ente per il tempo previsto dalle norme di legge vigenti;

23) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche il Comune può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento;
24) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

4. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Articolo 8 - Pubblicazione del bando

1. Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel Portale unico del reclutamento InPA (www.InPA.gov.it), oltre che all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bra almeno dalla data di emanazione riportata nel bando fino a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

Esso viene inoltre trasmesso ai Comuni limitrofi per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori, agli Enti cui spetta per legge il collocamento speciale ed alle relative associazioni nel caso di riserve per tali categorie.

2. A seconda della natura del concorso e della maggiore o minore necessità di pubblicità, potrà essere inoltre effettuata la pubblicizzazione del bando tramite:
- pubblicazione di avvisi sugli organi di stampa locale e/o tramite stazioni radio;
- affissione di manifesti nelle pubbliche vie per almeno 20 giorni prima della scadenza del bando.

3. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, il Dirigente delle Risorse umane può procedere:
- alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
- alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
- alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva.
Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.

Sezione II: Domanda di ammissione

Articolo 10 - Domanda di ammissione

1. Gli interessati possono partecipare alla selezione esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 35-ter, D. Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, secondo le procedure di accesso al portale "InpA" www.InPA.gov.it..

Dopo aver effettuato l'autenticazione accedendo all'Area personale del sito InPA, l'interessato compila il proprio "Curriculum Vitae", avente valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando quanto previsto all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 487/1994.

In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dal Comune, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

Il bando riporta i numeri di telefono e/o l'e-mail ai quali rivolgersi nel caso di difficoltà riscontrate nella compilazione della domanda.

2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale InPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.

3. Nel modulo di presentazione della domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura. Tutta la documentazione eventualmente occorrente a supporto delle dichiarazioni rese, deve essere caricata sul Portale al momento della compilazione della domanda e prima del suo inoltro.

Articolo 11 - Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale del reclutamento "InPA" (https://www.InPA.gov.it/), compilando il relativo modulo online appositamente predisposto, previa lettura del bando di concorso e registrazione tramite SPID, CIE e CNS. Non verranno accettate domande di partecipazione confezionate o spedite con altri mezzi. La domanda dovrà essere inviata entro il termine di scadenza indicato nel bando di concorso: ove detto termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.

2. La registrazione al Portale "InPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. La domanda di ammissione e i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della Legge 23.08.1988 n. 370.

4. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dal bando, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti.

5. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione nella domanda del concorso al quale si intende iscriversi, del cognome e nome, nonché della residenza o del domicilio del concorrente, qualora tali dati non siano desumibili con sicurezza dalla documentazione prodotta.

Articolo 12 – Comunicazione ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale "InPA", oltre che sul sito istituzionale del Comune, in apposite sezioni indicate nel bando.

2. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Tali date possono già essere contenute nel bando di concorso. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse.

La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.

3. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale il Comune pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

4. Nel caso di istanza per accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono assolti dal Comune mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale "InPA".

Articolo 13 – Ammissione alla selezione

1. Il Comune esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione. Non è tenuto conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale "InPA" o dal bando di concorso.

2. Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel bando di concorso sono quindi preliminarmente esaminate dal Dirigente a cui afferiscono le Risorse umane, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, procedendo alla verifica circa la loro conformità al contenuto del bando ed all'eventuale esclusione dei candidati nel caso di accertata non conformità.

Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:
- il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'art. 11;
- l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda entro il termine fissato dal Comune. Nel caso di vizi sanabili della domanda di partecipazione è disposta l'ammissione con riserva dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la medesima domanda nei termini perentori che verranno loro comunicati, tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura di selezione.

Il Dirigente a cui afferiscono le Risorse umane con proprio provvedimento procederà all'ammissione ed all'esclusione dei candidati.

3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato.

4. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura. Il Comune si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

5. La pubblicazione sul Portale “InPA” del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

Sezione III: Commissioni esaminatrici

Articolo 14 - Composizione

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 487/94 le Commissioni esaminatrici nei concorsi sono nominate dal Dirigente delle Risorse Umane del Comune e sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra i dipendenti del Comune inquadrati in aree o qualifiche almeno pari a quella messa a selezione e fra docenti e soggetti non legati da rapporto d’impiego con l’Ente. Non possono farne parte i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali: a tal fine nella seduta di insediamento è resa dai nominati specifica dichiarazione scritta.
Nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.11 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, persone legate fra loro o con alcuno dei candidati da uno dei seguenti legami o comunque nelle seguenti situazioni:
- se il commissario o il suo coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di altro commissario o di uno dei concorrenti;
- se egli stesso o il suo coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con altro commissario o con uno dei concorrenti;
- se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di altro commissario o di uno dei concorrenti;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Ai sensi della vigente normativa generale, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

Si applicano altresì le norme generali e quelle regolamentari nazionali e comunali relative alla prevenzione del fenomeno della corruzione.

Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità dovrà essere fatta, dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i membri della Commissione e dal segretario, nella prima seduta di insediamento, subito dopo la lettura dell'elenco delle domande pervenute.

3. Nel rispetto dei suddetti principi e della normativa vigente**,** le Commissioni di concorso presso il Comune di Bra sono composte da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso da un numero dispari di componenti. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi

Il Presidente della Commissione di concorso è, di norma, il Dirigente della Ripartizione/Settore a cui afferiscono i posti messi a concorso. In caso di suo impedimento grave e/ o permanente, il Presidente è il Dirigente ad interim o incaricato della sua sostituzione.

In relazione alla tipologia di figura professionale oggetto della selezione, i membri esterni al Comune sono scelti fra:

- docenti ed esperti nelle materie oggetto della selezione;
- esperti nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
- esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

4. Alle Commissioni di cui al comma precedente**,** possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. In particolare, possono farne parte come membro aggiunto uno specialista in psicologia e risorse umane, componente sempre presente nel caso di selezione per incarico dirigenziale. In tal caso, la loro partecipazione ed il loro voto sono necessari solamente ai fini dell'espletamento e della valutazione delle relative e specifiche prove. In ogni caso in cui sia prevista per legge la partecipazione obbligatoria di determinati soggetti a Commissioni di concorso, questi vi partecipano in qualità di esperti, ai sensi dei commi precedenti, o di membri aggiunti, ai sensi del presente comma.

5. Nel rispetto delle norme di cui sopra, i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata**.** e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

6. Ai lavori della commissione partecipa un segretario verbalizzante, individuato fra i dipendenti dell'Ente con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza del segretario i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione scelto dal presidente.

7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, dimissioni o incompatibilità sopravvenuta in qualche componente. Il Segretario Generale e gli altri Dirigenti componenti di diritto delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

Verificandosi una delle predette cessazioni di membri delle commissioni, si procederà alla sostituzione da parte del Dirigente competente, indicando altra persona appartenente all'area del membro cessato.

In ogni caso le operazioni di concorso già espletate non debbono essere ripetute.

In caso di sostituzione di un componente della Commissione, il membro di nuova nomina ha l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

8. I componenti della commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei

candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricati dal Comune di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell'ambito di una procedura di corso-concorso.

9. I componenti della commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte.

10. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione. Il presidente della commissione segnala tempestivamente la circostanza al Dirigente a cui afferiscono le Risorse Umane, che provvede quanto prima alla sostituzione del componente informandone gli altri membri, facendo ricorso, ove già nominati, ai componenti supplenti. Nello stesso modo è provveduto nel caso di sopraggiunta incompatibilità o di cessazione dall'incarico del commissario per qualsiasi ragione.

11. I criteri indicati nei precedenti commi si applicano anche per la nomina e composizione di eventuali sottocommissioni. Per specifiche esigenze organizzative possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza ai quali si applica l'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994.

Articolo 15 - Compensi

1. I compensi per i componenti delle commissioni di concorso sono stabiliti secondo le misure fissate per i concorsi nelle Amministrazioni statali dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 18 del D.P.R. 487/1994. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, può rideterminare in riduzione tali compensi, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

2. Ai Commissari non dipendenti del Comune e non residenti nel Comune di Bra, spetta altresì il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di trasporto, calcolate secondo le modalità in uso per il rimborso delle spese di missione al personale comunale.

3. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Sezione IV: Attività della Commissione esaminatrice

Articolo 16 - Norme generali sull'attività della Commissione

1. La Commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti in presenza; la commissione può deliberare di svolgere i lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'intera procedura. Essa delibera a maggioranza e a votazione palese. Nel caso di attribuzione discrezionale di punteggi o votazioni, se esistono valutazioni discordanti fra i membri, si procede a calcolare la media aritmetica fra i valori rispettivamente espressi.

2. Il segretario della Commissione non ha diritto di voto. E' responsabile delle convocazioni e comunicazioni ai commissari e ai candidati, nonché della redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai singoli Commissari e dal segretario medesimo.

Articolo 17 - Attività preliminari

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, nella prima seduta, considerato il numero dei concorrenti, nei termini di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 487/1994, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.

2. In tale seduta, successivamente, il Presidente o, su suo invito, il segretario della Commissione, danno lettura o procedono alla consegna ai commissari dell'elenco dei nominativi delle domande di partecipazione pervenute ed ammesse alla selezione. Subito dopo, il Presidente, i membri ed il segretario della Commissione rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento e se ne dà atto nel processo verbale. In caso di incompatibilità rilevate come sopra, il Presidente interrompe i lavori e informa il Dirigente delle Risorse Umane, affinché si proceda con la procedura di sostituzione, di cui al precedente art.14, comma 6.

3. La prima seduta prosegue con la determinazione dei criteri e delle modalità per la valutazione delle prove e dei titoli, in base all'articolo 19 ed all'allegato "C", in base alle aree professionali (ex categorie**)** dei posti a concorso, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La Commissione, nella prima seduta, deve inoltre stabilire i criteri e le modalità di valutazione dell'eventuale prova pre-selettiva.

Articolo 18 - Svolgimento dei lavori

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo precedente, la Commissione procede nella seduta stessa e/o nelle successive sedute secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, rispettando il seguente ordine dei lavori, tenendo sempre conto che le prove non possono avere luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali:
1.1) fissazione del diario e sede dell'eventuale prova preselettiva, nel caso in cui il diario e la sede di questa non siano stati pubblicati col bando di concorso;
1.2) comunicazione a tutti i candidati di diario e sede dell'eventuale prova pre-selettiva, nel caso in cui il diario e la sede di questa non siano stati pubblicati col bando di concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;
1.3) eventuale fissazione anche del diario e sede delle prove scritte e/o pratiche e di quelle orali, qualora essi non siano stati previsti direttamente nel bando di concorso;
1.4) espletamento dell'eventuale prova preselettiva, secondo quanto previsto dal bando di concorso e/o dagli atti di cui sopra;
1.5) valutazione della prova preselettiva secondo i criteri di cui al bando di concorso, e definizione dell'elenco di candidati ammessi alle prove di concorso nel limite del contingente prestabilito;
2) se non già effettuato in precedenza, fissazione del diario e sede delle prove scritte e/o pratiche e di quelle orali, qualora essi non siano stati previsti direttamente nel bando di concorso
3) convocazione dei candidati ammessi per la prova scritta e/o pratica, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;
4) espletamento della prova scritta o pratica;
5) valutazione della prova scritta, o pratica, con attribuzione della votazione a ciascun concorrente; nel caso di due prove scritte, con attribuzione della media della votazione di ciascuna prova ad ogni concorrente;
6) comunicazione dell'esclusione ai concorrenti che non hanno riportato almeno la votazione di ammissione alla prova orale e convocazione dei singoli candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche;
7) espletamento della prova orale;

8) valutazione dei titoli, secondo i criteri prefissati nella prima seduta;
9) determinazione della votazione complessiva finale di ogni candidato, formazione della graduatoria e remissione degli atti all'Amministrazione per l'approvazione.

2. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere, la commissione può essere integrata con membri aggiunti esperti in dette materie. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione di dette materie si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.

3. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Articolo 19 - Ripartizione dei punteggi per titoli e prove. Prove d'esame.

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 487/1994, in ogni concorso per titoli ed esami i punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono complessivamente 10 su 30 o proporzione equivalente, ripartiti nelle seguenti categorie di titoli valutabili:

I - Titoli di studio
II - Titoli di servizio
III - Titoli vari
IV - Curriculum.

I titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie sono indicati per ogni Area nell'allegato "C" e vanno riportati, per la parte di interesse, nel bando di concorso.

Per il personale interno che partecipi a concorsi con riserva, il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto a concorso non può essere valutato in alcun modo.

Per i posti di "Farmacista Direttore" e "Farmacista Collaboratore" i titoli valutabili sono stabiliti e suddivisi nelle due categorie "Titoli di studio e di carriera" e "Titoli relativi all'esercizio professionale", in analogia a quanto prescritto dal D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 per i concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche a privati.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con lo stesso punteggio che il presente regolamento attribuisce ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, a meno che tali servizi non vengano già utilizzati dal candidato al fine di godere delle riserve previste a favore degli ex militari secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il servizio civile è equiparato a tutti gli effetti a quello militare.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli di cui sopra, è da considerarsi a tutti gli effetti anche il periodo di tempo trascorso, come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

2. Le prove d'esame si distinguono in:
a) prova o prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico;
b) prova pratica e/o attitudinale, anche con eventuali riferimenti teorici;
c) prova orale.

La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento e di assegnazione dei punteggi sono indicate dal bando di concorso.

3. Le selezioni per l'assunzione del personale prevedono:

a) per i profili professionali della dirigenza: l'espletamento di due prove scritta, di cui una a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Oltre a tali accertamenti, sono valutate altresì le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti:

a) per i profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (E.Q.): in una prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico-pratico**,** ed in una prova orale**,** comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese**;**

b) per i profili professionali dell'Area degli Istruttori: in una prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese**;**

c) per i profili professionali dell'Area degli Operatori Esperti: in una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico (per particolari profili professionali quali ad esempio quelli di operaio o collaboratore cuoco/cuciniere, in una prova pratica e/o attitudinale, anche con eventuali riferimenti teorici) ed in una orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.

Il bando di concorso può eventualmente stabilire preventivamente, oltre ai contingenti numerici massimi di candidati ammissibili alle prove scritte tramite le prove pre-selettive eventualmente previste, anche un contingente massimo di candidati ammissibili alla prova orale, individuati con criterio di merito fra quelli che abbiano riportato nelle prove scritte almeno i suddetti punteggi minimi (es.: i dieci o i venti migliori punteggi, o medie dei punteggi, pari o superiori a 21/30, ecc...).

Le prove d'esame sono stabilite in sede di approvazione del bando di concorso ai sensi del precedente articolo 7. Il bando prevede:

- il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.

I bandi di concorso possono stabilire inoltre che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica aperta o a risposta guidata oppure in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato consistenti in domande-quiz, in test di abilità logica linguistica o matematica, oppure attitudinali e/o psicologici, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad

accertare idoneità, maturità e professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. Il voto complessivo delle prove di esame di ogni candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

5. La votazione complessiva finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli**,** se prevista, al voto complessivo riportato nelle prove d'esame di cui al precedente comma 3.

Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei punteggi riservati ai titoli. Rinvio.

1. Le modalità di utilizzo dei punteggi riservati ai titoli sono indicate, per ogni tipo di concorso e di Area professionale nell'apposito allegato "C" al presente regolamento.

Sezione V: Prove di esame

Articolo 21 - Prove del concorso. Norme generali di espletamento e valutazione. Casi particolari.

1. Le prove d'esame si distinguono in:
a) prova o prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico;
b) prova pratica e/o attitudinale, anche con eventuali riferimenti teorici;
c) prova orale.
La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento e di assegnazione dei punteggi sono indicate dal bando di concorso.

2. Le selezioni per l'assunzione del personale prevedono:
a) per i profili professionali della dirigenza: l'espletamento di due prove scritta, di cui una a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Oltre a tali accertamenti, sono valutate altresì le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti:
a) per i profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (E.Q.): in una prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico-pratico**,** ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese**;**
b) per i profili professionali dell'Area degli Istruttori: in una prova scritta, che può essere anche a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese**;**
c) per i profili professionali dell'Area degli Operatori Esperti: in una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico (per particolari profili professionali quali ad esempio quelli di operaio o collaboratore cuoco/cuciniere, in una prova pratica e/o attitudinale, anche con eventuali riferimenti teorici) ed in una orale, comprendente l'accertamento della conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art.

1, comma 1, della Legge 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.

Il bando di concorso può eventualmente stabilire preventivamente, oltre ai contingenti numerici massimi di candidati ammissibili alle prove scritte tramite le prove pre-selettive eventualmente previste, anche un contingente massimo di candidati ammissibili alla prova orale, individuati con criterio di merito fra quelli che abbiano riportato nelle prove scritte almeno i suddetti punteggi minimi (es.: i dieci o i venti migliori punteggi, o medie dei punteggi, pari o superiori a 21/30, ecc...).

Le prove d'esame sono stabilite in sede di approvazione del bando di concorso ai sensi del precedente articolo 7. Il bando prevede:

- il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.

I bandi di concorso possono stabilire inoltre che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica aperta o a risposta guidata oppure in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato consistenti in domande-quiz, in test di abilità logica linguistica o matematica, oppure attitudinali e/o psicologici, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare idoneità, maturità e professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

2. Il presente articolo e gli articoli successivi stabiliscono le norme comuni per l'espletamento e la valutazione delle prove scritte e/o pratiche e della prova orale.

Nel caso in cui il bando preveda una prova preselettiva, la Commissione applicherà alla stessa la normativa di espletamento e valutazione più consona alla natura della prova, tenendo conto che, di norma, ai test bilanciati, ai quesiti a risposta sintetica ed alle prove teorico-pratiche si applicano le modalità di espletamento e di valutazione delle prove scritte.

Per lo svolgimento delle prove pratiche si farà in modo che i candidati possano disporre, in egual misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. Il tempo limite per l'espletamento della prova dovrà essere comunicato dalla Commissione ai candidati prima dell'inizio della stessa.

Per la valutazione delle prove pratiche, la Commissione procede alla valutazione dei prodotti in base agli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova.

3. L'identità di ogni candidato è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla Commissione. A tal fine ciascun candidato è tenuto a presentarsi con idoneo documento di identità.

4. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, il Comune prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2021. L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall’interessato e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso.

Le persone portatrici di handicap affette da invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, e sono tutelate nello svolgimento della prova pratica mediante l’utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Il Comune assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l’ammissione ad eventuali prove fisiche il Comune può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l’idoneità della candidata al loro svolgimento.

6. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, su richiesta del Presidente della Commissione l'Amministrazione costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

Articolo 22 - Norme comuni alle prove scritte

1. La Commissione, nella stessa giornata ed antecedentemente all'ora fissata per l'inizio delle prove, si riunisce per individuare i temi da mettere a disposizione dei candidati ai sensi dei successivi commi.

Nel caso in cui la natura della materia o della prova scritta (test, quesiti a risposta sintetica) lo richieda, la predisposizione della prova potrà essere fatta anche in altra riunione precedente, sempre secondo le modalità che seguono e comunque rispettando le esigenze di segretezza del caso.

Ogni commissario ha diritto di presentare una o più proposte. Vengono adottate quelle sulle quali si sia formata l'unanimità di consensi o, questa mancando, quelle sulle quali si sia formata la maggioranza assoluta dei consensi dei componenti.

I commissari dissenzienti hanno il diritto-dovere di dichiarare il motivo del loro dissenso.

La Commissione sceglie, per ciascuna prova scritta, tre tracce. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. Tali tre tracce vengono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai Commissari e dal segretario.

Il Presidente ed i membri della Commissione debbono accertarsi della idoneità delle buste nelle quali saranno inseriti i fogli contenenti le generalità del candidato e gli elaborati scritti, in modo da verificare la mancanza di alcuna trasparenza e l’assenza di segni particolari.

2. Espletate le formalità sopra indicate, all'ora fissata il Presidente della Commissione dà luogo all'accesso dei candidati alla sala, fa procedere all'appello nominale e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Vengono altresì raccolti e/o inabilitati all’uso eventuali dispositivi radio-telefonici (telefoni cellulari, *smartphone*, ecc.) in possesso dei candidati, il cui utilizzo durante le prove è severamente vietato a pena di esclusione immediata dal concorso, e che verranno restituiti e/o riabilitati all’uso solo all’uscita del candidato dalla sala al termine della prova.

3. I candidati vengono quindi istruiti ad alta voce dal Presidente sulle modalità da seguire nell'espletamento della prova e agli stessi viene indicato il periodo di tempo messo a disposizione,

Indi il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia prescelta da svolgere.

Il Presidente, dà prima luogo alla lettura delle due tracce non prescelte, vistandole insieme al candidato che ha effettuato il sorteggio. In seguito, aperta la busta prescelta, legge la traccia che viene poi annotata con l'indicazione "Traccia prescelta" vistata dal Presidente e dal candidato che ha effettuato il sorteggio.

Successivamente si procede alla dettatura del tema prescelto.

Infine il Presidente dichiara iniziata la prova, indicando con precisione l'ora finale della stessa.

Articolo 23 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

2. Il candidato redige gli elaborati in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dal Comune per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri (o almeno uno ed il segretario della Commissione) devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

5. Il Comune prestabilisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati di ciascun candidato. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Articolo 24 - Valutazione delle prove scritte

1. Le norme seguenti sulla correzione delle prove scritte si applicano anche, compatibilmente con la loro natura, alla correzione delle eventuali prove pre-selettive scritte previste dal bando di concorso.

2. Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte, nel caso della valutazione di due prove scritte concorsuali la Commissione procede alla valutazione della prima prova scritta e alla valutazione della seconda solo qualora la prima prova s'intenda superata.

Una volta terminata, da parte di un componente della Commissione, la lettura ad alta voce di un elaborato, si procede contestualmente alla sua valutazione, secondo le regole generali di cui agli articoli 16 e 21 e secondo quanto previsto dal bando di concorso.

La Commissione non può interrompere, sospendere o aggiornare i suoi lavori se non ha esaminato l'elaborato di cui le buste o l'elaborato digitale sia stato aperto.

Terminata la correzione degli elaborati, si procede alla stesura di un elenco contenente i voti assegnati a fronte dell'elaborato o dei due elaborati individuati per ogni numero progressivo di contrassegno.

3. Il riconoscimento deve essere effettuato solo a conclusione dell'esame e del giudizio dell'elaborato di tutti i concorrenti, sia della prima che dell'eventuale seconda prova.

A tal fine, si aprono le buste coi nominativi dei candidati e si assegnano ai candidati i punteggi riportati dai corrispondenti elaborati.

4. La comunicazione dell'ammissione alla prova orale viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 25 – Prove pratiche

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/ o delle attitudini possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.

2. Le prove possono consistere:

a) in attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;

b) nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;

c) nella realizzazione, integrazione o modifica di opere e/o manufatti;

d) nell'esecuzione di lavorazioni tecniche specifiche legate al profilo professionale;

e) nella simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali il candidato è chiamato a svolgere interventi operativi;

f) nell'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.

Le prove di cui alle lett. e) ed f), in alternativa, possono essere richieste nella prova orale, integrandone il contenuto.

3. La commissione esaminatrice predispone le prove, a cui sottoporre tutti i candidati della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo altresì i criteri e le modalità di valutazione.

4. Sono garantite pari condizioni a tutti i candidati per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento ai materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.

5. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.

6. La comunicazione dell'ammissione alla prova orale viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 26 - Svolgimento e valutazione della prova orale

1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

2. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato.

3. I candidati vengono ammessi alla prova orale secondo un ordine estratto a sorte dalla Commissione prima dell'inizio della prova scritta, mediante individuazione della lettera alfabetica dalla quale partire per la chiamata dei candidati elencati in ordine alfabetico di cognome.

4. Terminata la prova orale di ciascuno candidato, la Commissione procede alla valutazione della stessa, in riunione riservata non aperta al pubblico, attribuendo il voto conseguente, che è pari alla media dei voti attribuiti dai commissari.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami e secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

6. Successivamente all'espletamento delle prove orali la commissione effettua la valutazione dei titoli, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli 19 e 20. Tale valutazione, di norma, deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Sezione VI: Procedure conclusive. Graduatorie e vincitori.

Articolo 27 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione della graduatoria di merito.

1. Il voto complessivo delle prove di esame di ogni candidato che avrà superato la prova orale sarà dato dalla somma fra il voto conseguito nella prova scritta o pratica, (o fra la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte per posti nell'area dirigenziale) e la votazione conseguita nel colloquio. La valutazione conseguita nella preselezione non viene tenuta in conto.

La votazione complessiva finale di ognuno sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, ove prevista dal bando, al suddetto voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'ente la percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di merito, nell'ordine sopra stabilito.

3. Esaurite le predette incombenze, la Commissione trasmette gli atti all'Amministrazione, per il seguito di competenza.

4. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, che ha il compito di predisporlo.

I commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo che tale loro atteggiamento non venga per iscritto motivato da irregolarità o falsità dei fatti descritti, che debbono essere puntualmente precisate.

Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei commissari, che non consenta a questi la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente, purché esso abbia acquisito la firma di tutti gli altri componenti della Commissione e del segretario.

Articolo 28 - Approvazione della graduatoria di merito

1. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, il Dirigente del Servizio Risorse Umane, dopo averne verificata la regolarità, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.

2. Il medesimo Dirigente, ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.

Articolo 29 - Determinazione dei vincitori del concorso. Pubblicazione ed efficacia delle graduatorie.

1. Il Dirigente competente, determinato il numero dei posti effettivamente disponibili~~,~~ in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 e/o dal bando di concorso, procede alla formazione dell'elenco dei vincitori dei medesimi.

2. La graduatoria finale del concorso, una volta approvata, è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPA e nel sito istituzionale del Comune.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente così determinati, i candidati utilmente collocati nell**a** graduatori**a** di merito, format**a** sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e nei titoli, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. A tal fine, nell'elenco di cui al primo comma vengono compresi, seguendo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito:
a) i concorrenti che, in relazione a riserve disposte dai bandi ai sensi del precedente articolo 5 o da speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza nella nomina per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale diritto di precedenza ha luogo sempre che presso l'Ente non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla legge per la categoria di appartenenza del concorrente e comunque per il numero di posti scoperti rispetto al limite predetto. Le riserve di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolate sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale di legge, vanno applicate senza computare gli appartenenti alle categorie stesse eventualmente già vincitori del concorso secondo la graduatoria finale; non sono peraltro applicabili alle tipologie di posti per le quali la legge non

prevede la computabilità ai fini del calcolo della suddetta percentuale**.** In ogni caso le riserve dei posti a favore di tali categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 68/1999 utilmente collocati in graduatoria potranno venire inclusi tra i vincitori a prescindere dall'ordine di merito solo sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, D.P.R.487/1994, secondo l'articolo 8 della medesima Legge n. 68/1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
b) i concorrenti da nominare nei posti disponibili che residuano dopo l'applicazione dlle riserve previste dal bando e delle precedenze di cui alla lett. a), seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

5. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della Legge 241/1990, del D.P.R. 184/2006, con le modalità ivi previste e nel Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

6. Salvo diversa disposizione legislativa, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, ove non diversamente previsto da specifica norma di legge. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, intesa come diritto a successive assunzioni.

7. E' infine possibile, previo accordo formale, consentire ad altre Pubbliche amministrazioni effettuare assunzioni tramite graduatorie in corso di validità relative a concorsi o selezioni effettuate da questo Comune, per posti o rapporti di lavoro subordinato di pari categoria e profilo o figura professionale identica o similare.

Articolo 30 - Comunicazione dell'esito ai partecipanti

1. A seguito dell'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria finale, i candidati risultati vincitori sono invitati:
- a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
- a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. Tali procedure sono descritte al successivo Capo V°.

CAPO III - ASSUNZIONI DI RUOLO E A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE I CENTRI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56

Articolo 31 - Campo di applicazione e normativa di riferimento.

1. Per le assunzioni di ruolo o a tempo indeterminato di cui al precedente articolo 2, 1° comma, lettera b), per i profili professionali dell'Area degli Operatori (ex categoria "A"), per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello dell'obbligo, oltre alla eventuale necessaria professionalità, si applicano, secondo le modalità previste dal presente capo, le procedure di cui al capo III° del D.P.R. 487/1994, che prevedono selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Articolo 32 - Procedure per l'avviamento a selezione

1. Il Comune, sulla base della programmazione annuale di cui al precedente articolo 4 inoltra direttamente al Centro per l'Impiego con sede o Bra, o altro Ufficio competente ai sensi dell'ordinamento pro-tempore vigente, la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo.

2. Per i posti riservati alle categorie protette od equiparate, di cui alla Legge 68/1999 si applica il successivo capo IV.

3. Il Centro per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

Articolo 33 - Commissioni selezionatrici. Composizione e compensi.

1. In applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 487/1994, alle operazioni di selezione per le assunzioni di cui al presente capo provvede un'apposita commissione, nominata dal Dirigente competente secondo i criteri di cui al precedente articolo 14 e composta alla stregua di quanto previsto da tale articolo, compresa l'individuazione del segretario della Commissione stessa.

2. La Commissione opera secondo le norme generali previste per le Commissioni di concorso dal precedente Capo II°, per quanto applicabili.

La stessa Commissione provvede a tutte le operazioni, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati dalla richiesta di avviamento a selezione.

3. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 487/1994, i compensi per i componenti delle Commissioni selezionatrici di cui al presente articolo sono determinati secondo quanto previsto dal precedente articolo 15**,** per quanto applicabili.

Articolo 34 - Prove selettive

1. L'Amministrazione Comunale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, convoca i candidati tramite lettera raccomandata A.R., PEC, telegramma o notifica formale, per sottoporli alle prove di idoneità secondo l'ordine di avviamento, indicando a ciascuno giorno, ora e luogo di svolgimento delle rispettive prove. In ogni caso, la presentazione alle prove stesse sana eventuali vizi di comunicazione preventiva.

Ai sensi dell'articolo 27, 5° comma, del D.P.R. 487/1994, le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute da pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio.

L'Amministrazione convoca in prima istanza solo un numero di lavoratori pari a quello da assumere, riservandosi di convocare, nell'ordine di avviamento, i successivi, nel caso che i primi convocati o una parte di essi non risultino idonei.

2. La selezione consiste nello svolgimento delle prove pratiche attitudinali o nelle sperimentazioni lavorative di cui all'allegato "B" del presente regolamento, i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Essa tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del D.P.C.M. 27.12.1988, si procede alla formazione di una graduatoria di merito, secondo le modalità di cui al

successivo articolo 36, soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti eventualmente ad essi riservata**.**

3. La Commissione stabilisce anticipatamente caso per caso le modalità operative delle rispettive prove selettive, dandone atto nel processo verbale che deve stilare di ogni propria attività.

Articolo 35 - Valutazione delle prove selettive e indici di riscontro dell'idoneità

1. Dall'esito delle prove o sperimentazioni dovrà scaturire ed essere formulato unitariamente dalla Commissione, per ciascuno degli elementi sotto indicati, tratti dalle rispettive declaratorie di qualifica, il giudizio di "scarso", "sufficiente", o "ottimo", ai quali corrispondono rispettivamente i punti 1, 2 e 3:

Area Operatori

	Ottimo	Sufficiente	Scarso
1. Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso	3	2	1
2. Capacità organizzativa del proprio lavoro, anche in connessione di quello di altri soggetti	3	2	1
3. Preparazione professionale specifica	3	2	1
4. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale	3	2	1
5. Corretta esecuzione del lavoro	3	2	1

2. La somma dei punti come sopra ottenuti costituirà per ciascun candidato il punteggio da confrontare con l'indice di riscontro dell'idoneità, che ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del D.P.C.M. 27.12.1988, viene determinato per l'area degli operatori come segue:

Area Operatori	fino a	da a	Finale
	9		Non Idoneo
		10 a 15	Idoneo

3. Dal confronto con i suddetti indici scaturisce per ogni candidato selezionato il giudizio di idoneità o non idoneità, di cui si dà atto nel verbale.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

Pertanto, la Commissione procede a successive convocazioni e selezioni nell'ordine di avviamento, fino al raggiungimento del quantitativo di personale richiesto dall'Amministrazione. Se

necessario, l'Amministrazione rivolge alla Sezione Circoscrizionale ulteriori richieste di avviamento, fino al raggiungimento di tale quantitativo.

Articolo 36 - Personale interno

1. Nel caso in cui, in base alla programmazione annuale di cui al precedente articolo 4, una parte dei posti da coprire con una singola richiesta di avviamento a selezione sia da riservarsi al personale interno, quest'ultimo partecipa alle prove selettive di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati.

2. A tal fine, la richiesta di avviamento a selezione viene integrata da apposito avviso al personale, da affiggere all'Albo Pretorio contestualmente all'invio della richiesta di avviamento a selezione e da pubblicizzare sulla Intranet comunale, per i bandi di concorso con riserva agli interni.

3. Entro il termine di venti giorni dall'affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, il personale avente titolo può presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo le altre forme e modalità previste dai precedenti articoli 10 e 11, per le domande di concorso per titoli ed esami, in quanto compatibili.

4. Prima dell'espletamento della prova selettiva, la Commissione selezionatrice dovrà stabilire in apposita seduta l'ammissibilità delle istanze dei concorrenti interni e valutarne i titoli allegati, secondo i criteri di cui all'allegato "C" del presente regolamento.

Di tale valutazione viene data informazione ai concorrenti interni nella convocazione di cui al precedente articolo 34, o immediatamente prima dell'inizio della rispettiva prova.

5. La Commissione stabilisce le opportune modalità per consentire a tutti i dipendenti ammessi alla selezione di svolgere la prova selettiva contestualmente e insieme ai lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento, o comunque secondo parità di condizioni operative.

6. La valutazione di idoneità della prova avviene secondo gli indici di riscontro ed i punteggi previsti dal precedente articolo 35.

Al fine di rispettare il rapporto fra punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli e punteggio massimo riservato alla valutazione delle prove, previsto dall'articolo 19 del presente regolamento in conformità all'art. 8 del D.P.R. 487/1994, ai concorrenti interni dichiarati idonei viene attribuito, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 35, 2° comma, un punteggio individuale complessivo così determinato: (4x + y), dove x è il punteggio riportato nelle prove selettive e y è il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Sulla base dei punteggi individuali complessivi così determinati si procede alla formazione della graduatoria di merito fra i candidati interni dichiarati idonei, al fine di attribuire i posti riservati.

Nella formazione di tale graduatoria, a parità di punti si applicano i criteri di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994.

7. Nel caso in cui il numero di posti riservato agli interni non venga coperto, si procederà a selezionare ulteriore personale avviato dall'Ufficio Circoscrizionale fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento, salvo diversa determinazione da parte dell'Amministrazione.

8. Nel caso in cui, in base alla programmazione di cui all'art. 4, il numero di posti di pari profilo professionale da coprire con le procedure selettive di cui al presente capo sia interamente riservato al personale interno, si procederà prima ad una selezione del personale interno secondo le procedure di cui ai commi 2 e successivi del presente articolo, e solo successivamente, nel caso in

cui non tutti i posti vengano così coperti, si procederà alla selezione di lavoratori iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge n. 56/87.

CAPO IV° - ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE I CENTRI PER L'IMPIEGO, AI SENSI DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Articolo 37 - Campo di applicazione

1. In applicazione al Capo III° della Legge 68/1999,[I] le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione Comunale dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della suddetta legge, come integrato dall'art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104 sui portatori di handicap, hanno luogo secondo quanto disposto nel presente capo, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo IV° del D.P.R. 487/94, per i profili professionali dell'Area degli Operatori.

2. Tali assunzioni avvengono, tranne che per i casi previsti dal successivo articolo 40, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità delle invalidità con le mansioni da svolgere.

Articolo 38 - Avviamento

1. In analogia a quanto previsto dal precedente capo III° per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 56/1987, il Comune, nell'ambito dei propri obblighi assunzionali e della programmazione di cui al precedente articolo 4, inoltra al Centro per l'Impiego competente la richiesta di avviamento per i posti da ricoprire, indicando, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 32, la categoria protetta cui devono appartenere gli avviati.

La richiesta può essere resa pubblica dall'Ente mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte o altri mezzi, e viene comunque pubblicizzata a livello locale e provinciale dagli enti ed agenzie competenti per legge sul collocamento mirato degli appartenenti alle categorie protette.

2. Il Centro per l'Impiego competente avvia i soggetti in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria, in regola con gli adempimenti previsti per gli appartenenti a tali elenchi e dal profilo medico attitudinale compatibile, secondo i competenti organi medico-legali, con le mansioni da espletare in relazione al posto da coprire.

In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'Ufficio invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

Articolo 39 - Prova di selezione

1. I lavoratori avviati vengono sottoposti alle prove di idoneità previste dall'allegato "B" dalle Commissioni di cui al precedente art. 33, secondo l'ordine di avviamento, con le modalità ed i criteri di cui agli articoli 32-36.

2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Nel caso di selezione di individui invalidi o portatori di handicap, vanno utilizzati gli ausilii e/ o i tempi aggiuntivi previsti dall'articolo 21, 4° comma, ed i giudizi di cui all'articolo 35 vanno comunque formulati tenendo conto che tali soggetti, pur dovendo risultare idonei a svolgere le

mansioni per le quali devono essere assunti, possono offrire prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione.

Articolo 40 - Procedimenti speciali

1. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del proprio servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 e s.m.i., le assunzioni previste dal presente capo avvengono per chiamata diretta nominativa degli iscritti nei relativi elenchi.

2. Nell'ambito delle riserve di posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999, la programmazione di cui all'articolo 4 può prevedere che il reclutamento relativo a tutti o una parte dei posti da coprire con diversamente abili possa avvenire tramite convenzione, anche previo tirocinio pre-lavorativo ai sensi delle norme di legge vigenti.

Si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 17 della Legge n. 56/1987, all'art. 17 della Legge 104/1992 ed alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.12.1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni**,** per quanto riguarda la determinazione dei requisiti, i contenuti delle convenzioni da stipularsi con le Commissioni per l'Impiego, i contenuti e la pubblicizzazione dei bandi, le modalità di formulazione delle graduatorie e quelle di assunzione in ruolo.

Articolo 41 - Verifica dei requisiti. Accertamenti medici.

1. Per gli avviati che abbiano superato le prove si applicano le norme sulla comunicazione dell'esito, richiesta dei documenti, sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e assunzione del servizio descritte nel successivo capo V°. Ai sensi della Legge 68/1999, i suddetti devono risultare iscritti ai rispettivi elenchi dei Centri per l'Impiego, oltre che all'atto dell'avviamento a selezione, anche al momento dell'immissione in servizio.

2. Prima di procedere all'assunzione di un invalido o equiparato il Comune accerta inoltre obbligatoriamente anche l'idoneità fisica del soggetto all'impiego.

L'accertamento è effettuato dal medico competente di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In caso di contestazioni, decide la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile operante presso l'ASL tramite la procedura di accertamento sanitario ivi prevista.

CAPO V - COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Articolo 42 - Procedure

1. Le determinazioni che approvano le graduatorie dei vincitori e/o gli atti delle Commissioni di cui ai precedenti capi II°, III° e IV° autorizzano contestualmente il Dirigente delle Risorse Umane a sottoscrivere con i soggetti da assumere il rispettivo contratto individuale di lavoro, previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rilasciate contestualmente alla domanda di partecipazione e/o presentazione della documentazione prescritta, secondo le norme seguenti.

2. In particolare, il Servizio Risorse Umane prima di procedere all'assunzione deve verificare la persistenza nel candidato prescelto, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale o selettiva e a quella di assunzione:

- di tutti i requisiti generali previsti dalla normativa nazionale per l'ammissione al pubblico impiego;

- dei requisiti speciali (titoli di studio o di qualifica professionale, abilitazioni, esperienza di servizio, ecc.) previsti dalla normativa generale, contrattuale collettiva e regolamentare, nonché specificati nel bando di concorso o avviso di selezione, per l'accesso al posto da coprire;
- di tutti gli elementi e le circostanze dichiarati e/o documentati nel corso della procedura concorsuale o selettiva, di cui la Commissione giudicatrice o selezionatrice, secondo le risultanze dei lavori della stessa, abbia tenuto conto nella valutazione dei titoli, se prevista dalla procedura concorsuale o selettiva stessa, e che abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio.

3. Tale verifica avviene:

a) d'ufficio, per i fatti stati e qualità personali:
   - di cui, ai sensi della vigente normativa sulla documentazione amministrativa, la Pubblica Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta alla conoscenza ed attestazione anche tramite la consultazione di pubblici registri, elenchi o banche dati;
   - dichiarati con valore sostitutivo di certificazione o di atto notorio dal candidato nell'istanza di partecipazione o successivamente su richiesta dell'Amministrazione procedente, con indicazione della pubblica amministrazione presso la quale è effettuabile la verifica stessa;
b) mediante richiesta di certificazione o documentazione probante al candidato, per i fatti stati e qualità personali di cui al precedente comma 2 e non aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) di questo comma o comunque non autocertificabili con dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge.

4. L'Amministrazione deve altresì procedere preventivamente alla verifica dell'idoneità fisica del lavoratore da assumere con le mansioni relative al posto da ricoprire. Tale verifica avviene tramite il medico del lavoro del Comune competente, di cui alla vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Analogamente si procede preventivamente in merito ai corsi sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il profilo professionale ricoperto.

Articolo 43 - Richiesta e presentazione dei documenti di rito

1. L'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A.R., PEC o notifica formale comunica ai vincitori del concorso o ai lavoratori utilmente selezionati l'esito delle prove e li invita a presentarsi per stipulare il contratto individuale di lavoro ed assumere servizio, fissando un termine di almeno trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, incrementabili di ulteriori 30 giorni in casi particolari. Con la medesima nota viene richiesta agli interessati la presentazione entro il medesimo termine, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, dei documenti non autocertificabili di cui al precedente articolo 42, comma 3, lettera b) o non acquisibili d'ufficio, di cui al medesimo comma, lettera a), o comunque dovuti e ancora non presentati. Quest'ultimi sono a loro volta sostituibili con dichiarazioni sostitutive, se ammesse ai sensi di legge, anch'esse sottoposte al controllo d'ufficio ai sensi della vigente normativa.

2. Tutta la documentazione di cui sopra è esente dal bollo.

3. Sempre nel termine di cui al comma 1, il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla vigente normativa sul pubblico impiego. In caso contrario, unitamente ai documenti deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Tale opzione può anche essere inserita direttamente nel contratto individuale di lavoro di cui all'articolo seguente. Per le assunzioni a tempo parziale non superiori al 50% dell'orario di lavoro può essere consentito, con motivata autorizzazione dell'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto dell'Amministrazione stessa.

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, oppure nel caso di presentazione di rinuncia scritta, il vincitore del concorso o della selezione decade dal diritto ad essere assunto;

l'Amministrazione gli comunica pertanto di non dar luogo alla stipulazione del contratto e possono trovare applicazione gli articoli 29, 6° comma, e 35, 4° comma, del presente Regolamento.

Articolo 44 - Contratto individuale di lavoro. Assunzione in prova. Rinvio

1. Acquisita e/o regolarizzata la documentazione di cui all'articolo 43 entro il termine di cui al 1° comma del medesimo articolo, il Dirigente delle Risorse Umane procede alla stipulazione con il lavoratore del contratto individuale di lavoro, nelle forme e modalità previste dall'art. 24 del C.C.N.L. del 16/11/2022 e s.m.i.

2. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce ed in ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina di cui agli artt. 17 e 28 del D.P.R. 487/1994, per cui dalla data di decorrenza del medesimo l'interessato è assunto in prova nel profilo professionale ivi indicato.

3. Il periodo di prova, il suo espletamento e l'immissione in ruolo del lavoratore con conseguente acquisizione della stabilità del rapporto di lavoro sono disciplinate dall'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026 e s.m.i.

4. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

T I T O L O I I I - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 45 - Norme di riferimento e procedure

1. Le assunzioni a tempo determinato e stagionali, anche a part-time, vengono effettuate nei casi e con i limiti stabiliti dalle norme contrattuali e legislative vigenti.

2. In applicazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.' il reperimento del personale da reclutare a tempo determinato avviene:

a) per i profili professionali delle Aree degli Operatori Esperti, degli Istruttori e dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione:

- utilizzando, nell'arco temporale di efficacia di cui all'art. 29, comma 6°, graduatorie di concorsi già espletati per il medesimo profilo professionale da reclutare, o per profili professionali che richiedano, ai sensi del presente regolamento, requisiti di studio e professionali identici a quelli richiesti per la figura professionale da assumere a tempo determinato;
- in mancanza, mediante predisposizione di apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato o stagionali, attraverso selezioni pubbliche per titoli e/o prove selettive;

b) per il profilo professionale degli Operatori, mediante avviamento a selezione numerica degli iscritti alla lista del Centro per l'Impiego di Bra o di zona, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. applicativo 27.12.1988;

c) per esigenze temporanee cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Articolo 46 - Costituzione formale dei rapporti

1. Alla costituzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le norme di cui agli articoli 24 ("Contratto individuale di lavoro") e 60 ("Contratto di lavoro a tempo determinato") del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.

La documentazione di rito può essere sostituita dalle certificazioni sostitutive di cui al D.P:R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

CAPO II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

Articolo 47 - Selezioni pubbliche per titoli e prove o per sole prove

1. Nei casi di cui al 2° comma, lettera a), secondo alinea dell'articolo 45, previo inserimento nella programmazione di cui all'articolo 4, viene indetta una selezione pubblica per prove selettive ed eventualmente per titoli, tramite avviso di reclutamento da approvarsi determinazione dirigenziale e da pubblicare secondo le modalità previste dall'articolo 10 per i bandi di concorso. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione sono i medesimi dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato.

L'avviso deve contenere l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari. La selezione può essere indetta per un numero predeterminato di unità da

reclutare o anche al solo fine di predisporre una graduatoria da utilizzare per eventuali supplenze o assunzioni a tempo determinato o stagionali nel periodo di vigenza della graduatoria medesima.

2. Alle operazioni di selezione provvede un'apposita Commissione selezionatrice, nominata dal Dirigente delle Risorse Umane e composta, in relazione alle aree ed ai profili professionali da selezionare, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 14 per i concorsi pubblici.

Alla Commissione spettano i compensi determinati in base alle norme di cui all'articolo 15.

3. Per quanto qui non espressamente previsto, alla selezione pubblica si applicano, per quanto possibile e per quanto compatibili con le esigenze di speditezza e di economicità della selezione stessa, le norme procedurali previste dal presente regolamento per i concorsi pubblici.

4. I titoli dei candidati vengono valutati, se ciò è previsto dal bando, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 19 e 20. Le prove da sostenersi sono individuate dal bando di concorso fra quelle di cui all'articolo 21 del presente Regolamento. L'avviso può prevedere, per il caso di numero ingente di partecipanti, forme di preselezione, anche sulla base di soli titoli.

5. Si applicano le norme sulle preferenze a pari merito, non quelle relative alle riserve di posti o precedenze, tranne quelle previste dal successivo art. 54, 1° comma, per il personale stagionale, se ed in quanto applicabili ai sensi di legge.

Articolo 48 - Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), hanno la validità di cui al precedente articolo 30, comma 5°, e vengono utilizzate nell'ordine di classifica per il reclutamento delle unità lavorative avventizie contingentemente necessarie, nonché per le successive similari esigenze.

2. Per le assunzioni di carattere stagionale si tiene conto del diritto di precedenza di cui all'art. 54, 1° comma.

3. Il rinunciatario ad un'assunzione a tempo determinato o il dimissionario che recede dalla medesima, non può essere reclutato a tempo determinato nel corso dello stesso anno solare tramite la stessa graduatoria, a meno che quest'ultima non sia esaurita.

CAPO III - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'AREA DEGLI OPERATORI (ART. 16, LEGGE 56/1987 - D.P.C.M. 27.12.1988)

Articolo 49 - Avviamento a selezione

1. Per l'assunzione a tempo determinato o stagionale di lavoratori nell'Area degli Operatori, di cui all'art. 16, 1° comma, della legge n. 56/1987, ai sensi del D.P.C.M. 27.12.1988 l'Amministrazione Comunale inoltra direttamente al Centro per l'impiego di Bra o di zona richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello da reclutare, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo.

La richiesta indica se si tratta di lavoro stagionale, al fine di consentire l'eventuale applicazione del diritto di precedenza di cui al successivo art. 54, 1° comma.

La sezione circoscrizionale per l'impiego entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i titoli indicati nella richiesta stessa, presenti in chiamata pubblica o altro sistema equivalente in uso presso il Centro per l'impiego stesso.

2. Nei casi urgenti, relativi ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, l'Amministrazione comunale inoltra richiesta urgente alla Sezione circoscrizionale per l'impiego.

La Sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 28.2.1987, n. 56, e inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8 del D.P.C.M. 27.12.1988.

3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dall'Amministrazione e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.

4. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, l'Amministrazione può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.

5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.

Articolo 50 - Commissione selezionatrice

1. Alle selezioni di cui al presente capo provvede un'unica Commissione selezionatrice permanente, composta:

- dal Dirigente della Ripartizione/Settore di volta in volta interessato o, in sua assenza o impedimento, da altro Dirigente, in funzione di Presidente;
- dal Dirigente delle Risorse Umane o da funzionario della Ripartizione/Settore di volta in volta interessato, in funzione di membro esperto;
- da Funzionario delle Risorse Umane, in funzione di membro esperto e di segretario della Commissione.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 27.12.1988, per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 49, commi 2 e 4, in relazione alla urgenza e precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito direttamente dal funzionario o dal Dirigente del Servizio Risorse Umane.

3. Alla Commissione di cui al comma 1 o al funzionario o Dirigente di cui al comma 2 spettano i compensi di cui all'art. 15 del presente Regolamento**.**

Articolo 51 - Selezione

1. La selezione avviene tramite le prove selettive descritte al precedente articolo 34. La Commissione potrà stabilire, in relazione alla natura delle mansioni ed alla maggiore o minore rilevanza del periodo di assunzione a tempo determinato da effettuare, che le prove pratiche attitudinali o le sperimentazioni lavorative previste dall'allegato "B" possano essere svolte in maniera semplificata, compresa la possibilità di sostituirle con quesiti pratici relativi alle stesse.

2. La valutazione delle prove e gli indici di riscontro di idoneità sono disciplinati come dal precedente articolo 35.

CAPO IV - RAPPORTI DI LAVORO STAGIONALI

Articolo 52 - Definizione

1. Si intende per lavoro stagionale quello che si rende necessario ricorrentemente, in connessione a cadenze di tempo o in correlazione agli andamenti stagionali.

Per tali esigenze possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato**,** ai sensi e nei limiti della legge e del contratto collettivo di lavoro.

Esse non possono avere una durata superiore a quella delle esigenze stagionali stesse.

Articolo 53 - Assunzioni stagionali

1. Nei limiti della legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali vengono reclutati, a seconda del profilo professionale e dell'Area corrispondente, mediante le selezioni pubbliche di cui al precedente articolo 45, 2° comma, lettera a), oppure tramite le chiamate per avviamento a selezione dal collocamento, di cui al medesimo articolo 45, 2° comma, lettera b.

Articolo 54 - Precedenze degli stagionali nelle assunzioni

1. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione, ai sensi delle vigenti norme di legge generale.

T I T O L O I V - NORMA FINALE

Articolo 55 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

2. In caso di modifiche puntuali al presente regolamento, esse entrano in vigore secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale che le adotta.

Allegato “A” - ABROGATO

Allegato "B"

REQUISITI D'ACCESSO DELLA DIRIGENZA E DELLE DIVERSE AREE PROFESSIONALI

PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE
DIRIGENTE

PROFILI PROFESSIONALI
Vice Segretario Generale Capo Ripartizione Amministrativa (1)
Dirigente Capo Ripartizione Studi e Organizzazione (1)
Dirigente Capo Ripartizione Finanziaria (2)
Dirigente Capo Ripartizione Lavori Pubblici (3)
Dirigente Capo Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive (4)
Dirigente Capo Ripartizione Socioscolastica e Culturale (5)
Dirigente Farmacista Direttore (6)
Dirigente Coordinatore Servizio Socio-Assistenziale USL (7)*

Dirigente Servizi alla persona (8)

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO
Titolo di studio: Diploma di laurea specifico o legalmente equipollente. **In quest'ultimo caso, l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata dal candidato tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale, che sarà controllato dalla Commissione.**

(1) Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in sociologia o in scienze dell'amministrazione o in scienze statistiche.

(2) ~~**Titolo di studio: Laurea in economia e commercio o in scienze economiche o scienze economiche e bancarie.**~~
Titolo di studio: Una laurea magistrale delle seguenti classi dell'ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004 (colonna A), o una laurea specialistica delle seguenti classi di laurea dell'ordinamento di cui al D.M. n.509/1999 (colonna B), oppure uno dei seguenti diplomi di laurea almeno quadriennale del precedente ordinamento, di cui al seguente elenco, equiparati alle lauree magistrali o specialistiche delle classi predette dal D.M. Istruzione, Università e Ricerca del 7/9/2009 e successive modificazioni ed integrazioni (colonne C e D):

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
LM-56 Scienze dell'economia	**64/S Scienze dell'economia**	**Economia ambientale**	**Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996**
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	**83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura**		
LM-77 Scienze economico-aziendali	**84/S Scienze economico-aziendali**	**Economia assicurativa e previdenziale**	**Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996**
LM-77 Scienze economico-aziendali	**84/S Scienze economico-aziendali**	**Economia aziendale**	**Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996**
LM-77 Scienze	**84/S Scienze**	**Economia bancaria**	**Tabella VIII del regio decreto**

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
economico-aziendali	economico-aziendali		30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Macerata
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia del turismo	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-16 Finanza	19/S Finanza		
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia e commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-16 Finanza	19/S Finanza	Economia e finanza	Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998 su G.U. n. 234 del 7.10.1998
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Economia e gestione dei servizi	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Economia e legislazione per l'impresa	Tab. VIII del R.D. 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 e D.M. 26.2.1996
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia industriale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Economia marittima e dei trasporti	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
			G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Scienze economiche, statistiche e sociali	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999
LM-82 Scienze statistiche	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale		
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Scienze politiche	Tabella IV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni		
LM-82 Scienze statistiche	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale	Scienze statistiche ed economiche	Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie			

oppure altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 9/7/2009 e s.m.i.) o equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sopra indicati. In quest'ultimo caso, l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale, che sarà controllato dalla Commissione.

(3) Titolo di studio: Uno dei seguenti diplomi di laurea, alternativi fra loro o ad essi equipollente o equiparato:
Ordinamento D.M.270/2004
Una delle lauree magistrali appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.270/2004:
LM- 3 Architettura del paesaggio
LM- 4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
Oppure:
Ordinamento D.M.509/99
Una delle lauree specialistiche appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.509/99:
3/S Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile
4/S Architettura e ingegneria edile - architettura
28/S Ingegneria civile
Oppure
Vecchio ordinamento universitario - Laurea (quinquennale) in:
Architettura (Tabella XXX del R.D. n. 1652/1938 e s.m.i.),
Ingegneria civile (Tabella XXIX del R.D. n. 1652/1938 e s.m.i.),
Ingegneria edile (Tabella XXIX del R.D. n. 1652/1938 e s.m.i.);

o comunque una delle lauree conseguite secondo il previgente ordinamento universitario che siano equiparate (DD.MM. 9/7/2009 e s.m.i.) o equipollenti a uno o più dei titoli di studio sopra indicati.

Abilitazione professionale conseguita tramite esame di stato relativamente alla laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento posseduta.

(4) Titolo di studio*:*

- uno dei diplomi di laurea almeno quadriennale di cui al vecchio ordinamento universitario precedente al D.M. n. 509/1999 sotto indicati nella Colonna (A);
- oppure uno dei diplomi di laurea di cui al medesimo vecchio ordinamento dichiarati ad essi equipollenti, risultanti nell'elenco di cui alla pagina del sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica: http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html?pk_vid=6713c99c02b2c95315385701528eda9e, e sotto indicati nella Colonna (B);
- oppure una delle lauree specialistiche delle classi di laurea di cui all'ordinamento del D.M. n. 509/1999 o delle lauree magistrali delle classi di laurea di cui all'ordinamento del D.M. n. 270/2004, dichiarate ad essi equiparate dal D.M. 9/7/2009 e sotto indicate, rispettivamente, nelle colonne (C) e (D):

Colonna (A)		*Colonna (B)*		*Colonna (C)*	*Colonna (D)*
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	*RIFERIMENTO NORMATIVO*	*DIPLOMI DI LAUREA V.O. EQUIPOLLENTI*	*RIFERIMENTO NORMATIVO*	*LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE D.M. n. 509/1999 EQUIPARATE*	*LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE D.M. n. 270/2004 EQUIPARATE*
Architettura	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U. n. 153 del 2.7.1993*	*Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, n. 181)*	*3/S Architettura del paesaggio*	*LM-3 Architettura del paesaggio*
		Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	*Decreto Interministeriale 1° giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2000, n.189)*	*4/S Architettura e ingegneria edile*	*LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura*
Economia ambientale	*Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996*			*64/S Scienze dell'economia*	*LM-56 Scienze dell'economia*
				83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	*LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura*
Giurisprudenza	*Tabella III del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996*	*Scienze dell'amministrazione*	*Decreto Interministeriale del 20 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1992, n. 30)*	*22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica*	*LMG/01 Giurisprudenza*
		Scienze politiche	*Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore)*		
Ingegneria civile	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	*Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, n. 181)*	*28/S Ingegneria civile*	*LM-23 Ingegneria civile*
					LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
					LM-26 Ingegneria della sicurezza

Colonna (A)		Colonna (B)		Colonna (C)	Colonna (D)
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DIPLOMI DI LAUREA V.O. EQUIPOLLENTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE D.M. n. 509/1999 EQUIPARATE	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE D.M. n. 270/2004 EQUIPARATE
Ingegneria edile	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*			*28/S Ingegneria civile*	*LM-23 Ingegneria civile*
					LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
					LM-26 Ingegneria della sicurezza
Ingegneria edile - Architettura	*Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998*			*4/S Architettura e ingegneria edile*	*LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura*
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	*Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995*	*Ingegneria forestale*	*Decreto Interministeriale 7 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1993, n. 15)*	*38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio*	*LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio*
		Ingegneria mineraria	*Decreto Interministeriale 25 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1991, n. 139)*		*LM-26 Ingegneria della sicurezza*
Pianificazione territoriale e urbanistica	*Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982*			*54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	*Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993*			*54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*
Politica del territorio	*Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su G.U. n. 291 del 15.12.1997*			*54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*
Scienze ambientali	*Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 256 del 31.10.1996*			*82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio*	*LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio*
Scienze geologiche	*Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989*			*86/S Scienze geologiche*	*LM-74 Scienze e tecnologie geologiche*
				85/S Scienze geofisiche	*LM-79 Scienze geofisiche*
Scienze naturali	*Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come*			*68/S Scienze della natura*	*LM-60 Scienze della natura*

Colonna (A)		*Colonna (B)*		*Colonna (C)*	*Colonna (D)*
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	*RIFERIMENTO NORMATIVO*	*DIPLOMI DI LAUREA V.O. EQUIPOLLENTI*	*RIFERIMENTO NORMATIVO*	*LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE D.M. n. 509/1999 EQUIPARATE*	*LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE D.M. n. 270/2004 EQUIPARATE*
	modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 261 del 7.11.1996				
Urbanistica	*Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970*			*54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*	*LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*

*E' ammessa la sola **equipollenza** unica e diretta tra un titolo della colonna (B) e uno di quelli corrispondenti nella Colonna (A). E' ammessa la sola **equiparazione** unica e diretta tra i titoli della colonna (C) e della colonna (D) con quelli corrispondenti della colonna (A). Non sono ammesse, al fine dell'accesso al posto, altre combinazioni tra singole o più equipollenze e/o equiparazioni, tanto meno tramite l'utilizzo di altre equipollenze elencate nel sito ministeriale o equiparazioni riportate nell'allegato al D.M. 9/7/2009, ma non riportate nella tabella soprastante*

(5) Titolo di Studio: Laurea in Pedagogia o Psicologia o Lingue o Scienze economiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Discipline Letterarie o Storia dell'Arte o Sociologia o Architettura.

(6) Titolo di studio: Laurea in farmacia oppure laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche con relativa abilitazione professionale conseguita presso una Università o Istituto superiore dello Stato o in Istituti ad esso equiparati a tutti gli effetti di legge. Iscrizione all'albo professionale dei farmacisti.

(7) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze politiche o Scienze economiche o Sociologia o Psicologia o Pedagogia

(8) Titolo di studio: Una laurea magistrale delle seguenti classi dell'ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004 (colonna A), o una laurea specialistica delle seguenti classi di laurea dell'ordinamento di cui al D.M. n.509/1999 (colonna B), oppure uno dei seguenti diplomi di laurea almeno quadriennale del precedente ordinamento, di cui al seguente elenco, equiparati alle lauree magistrali o specialistiche delle classi predette dal D.M. Istruzione, Università e Ricerca del 7/9/2009 e successive modificazioni ed integrazioni (colonne C e D):

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	**B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)**	**C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO**	**D RIFERIMENTO NORMATIVO**
LM-56 Scienze dell'economia	**64/S Scienze dell'economia**	**Discipline economiche e sociali**	**Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996**
LM-77 Scienze economico-aziendali	**84/S Scienze economico-aziendali**	**Economia assicurativa e previdenziale**	**Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996**
LM-56 Scienze	**64/S Scienze**	**Economia e**	**Tabella VIII del regio decreto**

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
dell'economia	dell'economia	commercio	30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali		
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Economia e gestione dei servizi	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Economia politica	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996
LM-78 Scienze filosofiche	17/S Filosofia e storia della scienza	Filosofia	Tabella XIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. n. 104 del 7.5.1997
	18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica		
	96/S Storia della filosofia		
LMG/01 Giurisprudenza	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996
LM-31 Ingegneria gestionale	34/S Ingegneria gestionale	Ingegneria gestionale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	Pedagogia	Tabella XV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652
LM-85 Scienze pedagogiche	87/S Scienze pedagogiche		
LM-51 Psicologia	58/S Psicologia	Psicologia	Tabella XV-ter del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995
LM-19 Informazione e sistemi editoriali	13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo		
LM-6 Biologia	6/S Biologia	Scienze biologiche	Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995
LM-7 Biotecnologie agrarie	7/S - Biotecnologie agrarie		
LM-7 Biotecnologie industriali	8/S - Biotecnologie industriali		
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche		
LM-61 Scienze della	69/S Scienze della		

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
nutrizione umana	nutrizione umana		
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	Scienze dell'amministrazione	Tab. III-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 aggiunta dal D.M. 31.5.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi	56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	Scienze dell'educazione	Tabella XV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n. 28 del 4.2.1997 e dal D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua		
LM-85 Scienze pedagogiche	87/S Scienze pedagogiche		
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education			
LM-85 bis Scienze della formazione primaria		Scienze della formazione primaria	Tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 del 12.9.1996
LM-77 Scienze economico-aziendali	84/S Scienze economico-aziendali	Scienze della programmazione sanitaria	Università di Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	Scienze e tecniche dell'interculturalità	Palermo, Trieste - Decreto Rett. 31.7.1998 su G.U. n. 203 dell'1.9.1998
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari	78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	Scienze e tecnologie alimentari	Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994
LM-56 Scienze dell'economia	64/S Scienze dell'economia	Scienze economiche, statistiche e sociali	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999
LM-82 Scienze statistiche	91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale		
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Scienze motorie	D.Lgs. 8.5.1998, n. 178 in G.U. n. 131 dell'8.6.1998
LM-68 Scienze e tecniche dello sport	75/S Scienze e tecnica dello sport		
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie	76/S Scienze e tecniche delle attività motorie		

A LAUREE MAGISTRALI (D.M. n. 270/2004)	B LAUREE SPECIALISTICHE (D.M. n. 509/1999)	C DIPLOMI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	D RIFERIMENTO NORMATIVO
preventive e adattative	**preventive e adattative**		
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	**57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali**	**Scienze politiche**	**Tabella IV del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996**
LM-56 Scienze dell'economia	**64/S Scienze dell'economia**		
LM-62 Scienze della politica	**70/S Scienze della politica**		
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	**71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni**		
LM-88 Sociologia e ricerca sociale	**89/S Sociologia**		
LM-82 Scienze statistiche	**90/S Statistica demografica e sociale**	**Scienze statistiche demografiche e sociali**	**Tabella V del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.1993 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996**
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	**57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali**	**Servizio sociale**	**Roma LUMSA, Trieste - Decreto Rett. 17.12.1998 su G.U. n. 3 del 5.1.1999**
LM-88 Sociologia e ricerca sociale	**89/S Sociologia** **49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali**	**Sociologia**	**Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 6.2.1991 in G.U. n. 87 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.1997**

oppure altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 9/7/2009 e s.m.i.) o equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sopra indicati.

Altri requisiti: quelli indicati dall'art. 3, 4° comma, del presente regolamento.[1]

Accesso alla riserva per il personale interno (solo per i posti non unici apicali di area funzionale): requisiti di cui sopra e di cui all'art.6, 1°comma del presente Regolamento, ai sensi dell'art.43, 2°comma del D.P.R.268/87.[2]

[1] Deliberazione G.C. 17/9/2002, n. 356.

[2] Abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall'art. 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE[3]

PROFILI PROFESSIONALI

Capo Servizio Personale e Organizzazione (1)
Capo Servizio Trasparenza, Relazioni con il pubblico, Stampa (2)
Capo Servizio Segreteria Generale (1)
Comandante Polizia Municipale (Responsabile del Corpo) (3)
Capo Servizio Polizia Amministrativa, Commercio, Fiere e Mercati (4)
Capo Servizio Demografici (4)
Capo Servizio Contabilità-Bilancio (5)
Capo Servizio Contabilità-Personale (5)
Capo Servizio Tributi (5)
Capo Servizio Viabilità, Servizi a rete, Ambiente (6)
Capo Servizio Edilizia pubblica, Impianti sportivi (7)
Capo Servizio Protezione Civile (10)
Capo Servizio Urbanistica (6)
Capo Servizi Scolastici (8)
Farmacista Collaboratore (9)
Funzionario Amministrativo e Funzionario Capo Servizio Amministrativo (1)
Funzionario attività museali (12)
Funzionario Capo Servizio Biblioteca Civica (13)
Funzionario Capo Servizio Ufficio Cultura, Sport, Turismo e manifestazioni (8)
Funzionario contabile (5)

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: Diploma di Laurea specifico o legalmente equipollente.

(1) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze politiche o Sociologia o Scienze dell'Amministrazione.
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Manifestazioni:
Titolo di studio: Qualsiasi Laurea magistrale, specialistica o di secondo livello del nuovo ordinamento universitario, oppure quadriennale, quinquennale o sessennale del vecchio ordinamento universitario;
Esperienza documentata di lavoro retribuito di almeno tre anni in Istituzioni culturali, oppure in Uffici Cultura o Uffici Sport o Turistici o Turismo di Enti pubblici o Enti Turistici o Enti Manifestazioni.

(2) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Sociologia o Scienze dell'Amministrazione o Scienze Statistiche o Scienze della Comunicazione o Relazioni Pubbliche o Laurea in Discipline Letterarie.

(3) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze politiche. Patente di guida cat.B. Vedasi anche art.3, comma 3.

(4) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze politiche o Sociologia o Scienze economiche o Scienze Statistiche.

(5) Titolo di studio: Laurea in Economia e commercio o in Scienze economiche e bancarie o Scienze economiche.

(6) Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile, Edile, Per l'ambiente e il territorio o in Architettura o Urbanistica, *e abilitazione professionale.*

(7) Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile o Edile, o in Architettura, *e abilitazione professionale*.

[3] Categoria professionale D3 CCNL 31/3/1999.

(8) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze politiche o Pedagogia o Lingue o Sociologia o Scienze Economiche o Psicologia.

(9) Titolo di studio: Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche con relativa abilitazione professionale conseguita presso una Università o Istituto Superiore dello Stato o Istituti ad esso equiparati a tutti gli effetti di legge. Iscrizione all'albo professionale dei farmacisti.

(10) Laurea in ingegneria o architettura o urbanistica o scienze geologiche, e abilitazione professionale.

(12) Titolo di studio: Laurea in Lettere o Filosofia o Storia o Architettura; oppure: altra laurea ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni in Musei storici, artistici, archeologici o naturalistici.

(13) Titolo di studio: Laurea in discipline delle Facoltà Umanistiche o equipollenti; inoltre, diploma di bibliotecario o attestato di partecipazione ad uno dei corsi tenuti a cura del Ministero della P.I. o della Regione o altri Enti equiparati per bibliotecario o qualifica equipollente.

Accesso alla riserva per il personale interno:[4]

Requisiti previsti dall'art.6 del Regolamento, in conformità all'art.5 del D.P.R.268/87,[5] riconfermato con l'art.72 del Decreto Legislativo n. 29/93.[6]

Nel caso in cui oltre alla laurea generica sia richiesto un certo periodo di esperienza di servizio, per il Personale interno in possesso della laurea generica questo periodo si somma a quello di due anni richiesto dal 1°comma dell'art.6, per determinare il requisito di accesso alla riserva.

[4] Vedi precedente nota all'articolo 6.

[5] Abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall'art. 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[6] Abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – ALTRI PROFILI

PROFILI PROFESSIONALI
Istruttore Direttivo Staff Sindaco (1)
Istruttore Direttivo Staff Segretario Generale (1)
Istruttore Direttivo Ufficio Studi e Statistiche (1)
Istruttore Direttivo Ufficio Gestione e controllo servizi appaltati (1)
Istruttore Direttivo Ufficio Segreteria Generale (1)
Istruttore Direttivo Archivio e Protocollo (10)
Istruttore Direttivo Ufficio Autentiche (1)
Istruttore Direttivo Servizio Polizia Amministrativa, Commercio, Fiere e Mercati (1)
Istruttore Direttivo Anagrafe e Leva (1)
Istruttore Direttivo Stato Civile (1)
Istruttore Direttivo Ufficio Elettorale (1)
Istruttore Direttivo Servizio Contabilità Bilancio (2)
Istruttore Direttivo Servizio Contabilità Personale (2)
Istruttore Direttivo Ufficio Economato Rette e Acquisti (2)
Istruttore Direttivo Ufficio Economato Patrimonio (2)
Istruttore Direttivo Servizio Viabilità, Servizi a rete, Ambiente (2)
Istruttore Direttivo Servizio Edilizia pubblica Impianti sportivi (2)
Istruttore Direttivo Ripartizione Urbanistica Edilizia privata (2)
Direttore Museo Civico "E.F. Craveri" (4)
Direttore Museo Storico Archeologico Artistico (5)
Direttore Biblioteca Civica (6)
Istruttore Direttivo Ufficio Turismo (7)
Istruttore Direttivo Ufficio Cultura e Sport (7)
Istruttore Direttivo Assistenza, Casa, Informagiovani e Problemi del lavoro (8)
Assistente Sociale (USL~~***) 2 (9) ****~~
~~**Assistente Sociale (USL) 1**~~ (9) *

* Personale distaccato presso l'USL 18.

Istruttore direttivo Staff di Segreteria e Amministrazione della Ripartizione Lavori Pubblici (1)(3)
Istruttore direttivo Ufficio Scuola (1)(8)
Istruttore direttivo Servizio Tributi (2)
Analista informatico (16)
Istruttore Direttivo Ufficio Economato Patrimonio (1)
Istruttore Direttivo Tecnico Ripartizione Urbanistica (3)
Istruttore Direttivo Cucine (11)
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (12)
Specialista Tecnico (13)
Istruttore Direttivo Servizio Trasparenza, Relazioni col pubblico e Stampa (14)
Istruttore direttivo coordinatore Asilo Nido (15)
Specialista informatico 1(16)
Specialista di vigilanza (17)
Specialista di Vigilanza Vice Comandante (17)
Bibliotecario (6)
Istruttore Direttivo Ufficio Economato – Patrimonio, destinato all'Ufficio Patrimonio (18)
Specialista amministrativo (1)

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: diploma di laurea specifico o legalmente equipollente.

(1) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Sociologia o Scienze Economiche, o "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea; oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni presso Uffici Amministrativi di Enti Locali.

(2)[7] Titolo di studio, uno dei seguenti, alternativi fra loro o ad essi equipollente o equiparato:

Ordinamento D.M.270/2004

Una delle lauree di primo livello appartenenti alla seguente classe di cui al D.M.270/2004:

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile all'anzidetta classe di laurea;

Oppure: una delle lauree magistrali appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.270/2004:

LM-56 Scienze dell'economia

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-77 Scienze economico-aziendali

Oppure:

Ordinamento D.M.509/99

Una delle lauree di primo livello appartenenti alla seguente classe di cui al D.M.509/99:

17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

19 Scienze dell'amministrazione

Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile all'anzidetta classe di laurea;

Oppure una delle lauree specialistiche appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.509/99:

64/S Scienze dell'economia

71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni

84/S Scienze economico-aziendali

Oppure

Vecchio ordinamento universitario

Laurea in Economia e Commercio, o in Economia delle Amministrazioni (Tabella VIII del R.D. n. 1652/1938 e s.m.i.), oppure una delle lauree conseguite secondo il previgente ordinamento universitario che siano equiparate (DD.MM. 9/7/2009 e s.m.i.) o equipollenti a uno o più dei titoli di studio sopra indicati.

Nel caso di titoli di studio universitari del previgente ordinamento o comunque non rientranti nelle classi di laurea sopra elencate, l'equipollenza od equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l'indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale, che sarà controllato dalla Commissione giudicatrice.

(3) Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile, Edile, Per l'Ambiente e il Territorio, o in Urbanistica o in Architettura; oppure "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea.

(4) Titolo di studio: Laurea in Scienze Naturali o Scienze Biologiche, o Geologia, o Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, o "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea; oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni in Musei storici, artistici, archeologici o naturalistici.

(5) Titolo di studio: Laurea in Lettere o Filosofia o Storia o Architettura (o "laurea breve": diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) con tesi in materie di indirizzo storico archeologico o artistico; oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni in Musei storici, artistici, archeologici o naturalistici.

[7] Deliberazione G.C. 20/5/2014, n. 139.

(6) Titolo di Studio: Laurea in discipline delle Facoltà Umanistiche o equipollenti o "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea; inoltre, diploma di bibliotecario o attestato di partecipazione ad uno dei corsi tenuti a cura del Ministero della P.I. o della Regione o altri Enti equiparati per bibliotecario o qualifica equipollente.

(7) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Discipline Letterarie o Architettura o Sociologia o Psicologia o Pedagogia o Lingue o Scienze Economiche, o "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea; oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni in Istituzioni culturali, Uffici Cultura di Enti Pubblici o Enti Turistici o Manifestazioni.

(8) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Architettura o Sociologia o Psicologia o Pedagogia o Lingue o Scienze economiche, o "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea, oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni in Uffici corrispondenti di Enti Pubblici.
Attestato di partecipazione a corsi di formazione per operatori Centri Informagiovani promossi dalla Regione Piemonte o equivalenti[8]

(9) Titolo di studio: Diploma di Assistente Sociale rilasciato o riconosciuto ai sensi dei DD.PP.RR. n. 162/82, n. 14/87 e n. 280/89, nonché della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 13 APE del 13/9/1988, o laurea equipollente.[9]

(10) Titolo di studio: Laurea o diploma universitario; inoltre, diploma statale in archivistica, paleografia e diplomatica

(11) Laurea in Scienze gastronomiche oppure Laurea della classe L-26 o Laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico o delle classi di laurea magistrale LM-61 ed LM-70

(12) Titolo di studio

Uno dei seguenti, alternativi fra loro o ad essi equipollente o equiparato:

<u>Ordinamento D.M.270/2004</u>

Una delle lauree appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.270/2004:
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
L-13 Scienze Biologiche
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile agli anzidetti corsi di laurea;
Oppure: una delle lauree magistrali appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.270/2004:
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
LM-48 Pianificazione Territoriale urbanistica e Ambientale
LM-54 Scienze Chimiche
LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM-75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
Oppure:

<u>Ordinamento D.M.509/99</u>

Una delle lauree di primo livello appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.509/99:
7 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale
8 Ingegneria Civile e Ambientale
12 Scienze Biologiche

[8] Deliberazione G.C. 9/7/2002, n. 276.
[9] Deliberazione G.C. 15/9/2009, n. 254.

20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali
21 Scienze e Tecnologie Chimiche
27 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile agli anzidetti corsi di laurea;
Oppure una delle lauree specialistiche appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.509/99:
6/S Biologia
27/S Ingegneria Chimica
38/S Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
54/S Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
62/S Scienze Chimiche
68/S Scienze della Natura
74/S Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali
82/S Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
Oppure
Vecchio ordinamento universitario
Una delle lauree conseguite secondo il previgente ordinamento universitario che siano equipollenti a uno o più dei titoli di studio sopra indicati

(13) Lavori Pubblici:
Titolo di studio: Laurea (triennale o quinquennale) o diploma universitario (legge 19/11/1990, n. 341)
in architettura o ingegneria edile, o in ingegneria civile, o in ingegneria per l'ambiente ed il territorio,
oppure titolo universitario equipollente od equiparato;
Abilitazione professionale all'esercizio della professione di architetto o architetto junior, oppure di ingegnere civile o ingegnere civile junior.

(14) a. Titolo di studio, uno dei seguenti, alternativi fra loro o ad essi equipollente o equiparato:
Ordinamento D.M.270/2004
Una delle lauree appartenenti alla seguente classe di cui al D.M.270/2004:
L-20 Scienze della Comunicazione
Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile all'anzidetta classe di laurea;
Oppure: una delle lauree magistrali appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.270/2004:
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-92 Teorie della Comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Oppure:
Ordinamento D.M.509/99
Una delle lauree di primo livello appartenenti alla seguente classe di cui al D.M.509/99:
14 Scienze della comunicazione
Oppure: Diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile all'anzidetta classe di laurea;
Oppure una delle lauree specialistiche appartenenti alle seguenti classi di cui al D.M.509/99:
13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo
59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa
67/S Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale
100/S Tecniche e metodi per la società dell'informazione
101/S Teoria della comunicazione
Oppure
Vecchio ordinamento universitario

Laurea in Scienze della comunicazione o una delle lauree conseguite secondo il previgente ordinamento universitario che siano equiparate (DD.MM. 9/7/2009 e s.m.i.) o equipollenti a uno o più dei titoli di studio sopra indicati.
Nel caso di titoli di studio universitari del previgente ordinamento non rientranti nelle classi di laurea sopra elencate, l'equipollenza od equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
b. Iscrizione all'Albo dei giornalisti (professionisti, pubblicisti o elenchi speciali).

(15) Titolo di studio: Diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, lettere, filosofia o medicina, oppure "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea.

(16) Titolo di studio: Diploma di laurea in informatica, oppure in matematica, oppure in fisica, oppure ingegneria informatica o elettronica, oppure "laurea breve" (diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19/11/1990, n. 341) che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea. In ogni caso il possesso dei suddetti diplomi di laurea o universitari deve aver comportato il superamento, nell'ambito del piano di studi, di almeno un esame di informatica o di laboratorio di programmazione e calcolo.

(17) Vedi note [10] [11]

(18) Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o Sociologia o Scienze Economiche o Ingegneria o Architettura, oppure diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990. n. 341 ("laurea breve") che sia riconducibile ad uno degli anzidetti corsi di laurea; oppure: altra laurea o "laurea breve" ed esperienza di lavoro documentata di almeno due anni presso Uffici Amministrativi di Enti Locali.[12]

Accesso alla riserva per il personale interno:[13]

Requisiti previsti dall'art.6 del Regolamento, in conformità all'art.5 del D.P.R.268/87,[14] riconfermato con l'art.72 del Decreto Legislativo n. 29/93.[15]

Nel caso in cui oltre alla laurea generica sia richiesto un certo periodo di esperienza di servizio, per il Personale interno in possesso della laurea generica questo periodo si somma a quello di due anni richiesto dal 1°comma dell'art.6, per determinare il requisito di accesso alla riserva.

[10] Deliberazione G.C. 7/8/2001, n. 320:
Non è richiesto il requisito della sana e robusta costituzione fisica, bensì la sola idoneità fisica all'impiego secondo quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; si ritiene tuttavia di non prevedere, fra i requisiti fisici previsti dal Regolamento del Corpo, quelli relativi alla statura, in quanto la consolidata giurisprudenza amministrativa in merito ritiene illegittima la richiesta di tale requisito;
ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 3°comma, del Regolamento dei Concorsi e già indicato dalla precitata deliberazione della Giunta n°476/2000, anche ai fini di non pregiudicare le potestà discrezionali del Sindaco e del Prefetto nella nomina dei Vigili ad agenti di pubblica sicurezza, sono stati inseriti i requisiti necessari per tale nomina previsti dalla legge n°65/86, compresa la non interdizione al porto delle armi.

[11] Deliberazione G.C. 9/7/2002, n. 276:
L'attestato di frequenza con profitto del corso regionale di formazione professionale oppure, in alternativa, l'attestato di frequenza con profitto del corso regionale di aggiornamento professionale con anzianità di servizio di almeno tre anni nei corpi di Polizia Municipale o nell'area di vigilanza di Ente Locale, costituiscono requisiti preferenziali nei concorsi pubblici, banditi per ricoprire posti di qualifica funzionale superiore a quella di Agente e requisiti necessari per la valutazione delle istanze di mobilità esterna e ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera del personale interno, qualora questo non sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso dall'esterno.

[12] Deliberazione G.C. 9/7/2002, n. 276

[13] Vedi precedente nota all'articolo 6.

[14] Abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall'art. 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[15] Abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

AREA DEGLI ISTRUTTORI

PROFILI PROFESSIONALI

Istruttore Amministrativo Staff del Sindaco
Istruttore Amministrativo Staff del Segretario Generale a 25 ore settimanali
Istruttore Amministrativo Staff del Segretario Generale a 11 ore settimanali
Istruttore Amministrativo Staff del Segretario Generale
Istruttore Amministrativo Servizio Personale e Organizzazione
Istruttore Amministrativo Ufficio Studi e Statistiche
Istruttore Amministrativo Servizio Trasparenza, Relazioni con il pubblico, Stampa
Istruttore Amministrativo Ufficio Gestione e controllo Servizi Appaltati
Istruttore Tecnico Ufficio Gestione e Controllo Servizi Appaltati (1)
Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria Generale
Istruttore Capo Messi Notificatori
Istruttore Amministrativo Archivio Protocollo
Istruttore Amministrativo Ufficio Autentiche
Istruttore Vigilanza Polizia Municipale (Addetto al coordinamento e controllo) (2)
Istruttore Amministrativo Servizio Polizia Amministrativa, Commercio, Fiere e Mercati
Istruttore Amministrativo Anagrafe, Stato Civile, Leva
Istruttore Amministrativo Ufficio Elettorale
Istruttore Ragioniere Servizio Contabilità-Bilancio (3)
Istruttore Ragioniere Ufficio Economato e Patrimonio (3)
Istruttore Amministrativo Ufficio Economato e Patrimonio
Istruttore Amministrativo Contabilità-Patrimonio (3)
Istruttore Amministrativo Servizio Tributi
Istruttore Amministrativo Staff Segreteria e Amministrazione LL.PP.
Istruttore Amm.vo Staff Segreteria e Amministrazione LL.PP. e Igiene e Sanità LL.PP.
Istruttore Geometra Staff Disegno tecnico LL.PP. (4)
Istruttore Disegnatore Staff Disegno tecnico LL.PP. (5)
Istruttore Disegnatore Servizio Viabilità, Servizi a rete, ambiente (5)
Istruttore Geometra Servizio Edilizia pubblica e impianti sportivi (4)
Istruttore Perito elettrotecnico Servizio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi (6)
*I*struttore Amministrativo Protezione Civile
Istruttore Geometra Ripartizione Urbanistica (4)
Istruttore Consollista Ripartizione Urbanistica (7)
Istruttore Amministrativo Ripartizione Urbanistica
Istruttore Museo Civico E. e F. Craveri
Istruttore Aiuto Bibliotecario (8)
Istruttore Ufficio Turismo
Istruttore Cultura e Sport
Istruttore Addetto vettovagliamento Ufficio Scuola (3)
Istruttore Animatore culturale Assistente handicappati Addetto attività parascolastiche (9)
Vigilatrice d'infanzia Asilo Nido (10)
Istruttore Amministrativo Casa
Istruttore Amministrativo Informagiovani
Istruttore Amministrativo Assistenza, Casa, Informagiovani e Problemi del lavoro
Istruttore Amministrativo Servizio Socio-Assistenziale (USL)
* Personale distaccato presso l'USL 18.
Operatore di Polizia Municipale (Vigile Urbano) (1) *

Educatore Asilo Nido (2)*[16]
Responsabile cuochi (11)[17]
Educatore Professionale (Servizio Socio-Assistenziale)(12)[18]
Responsabile squadra tecnica(13)[19]
Istruttore Attività Socio-culturali(14)[20]
Istruttore Tecnico Agrario (15) [21]

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore ~~**o scuola secondaria di secondo grado, compresi i diplomi rilasciati dagli Istituti professionali istituiti con D.P.R. e promossi dal Ministero della P.I. ai sensi del R.d.l. 21.9.38 n. 2038, conseguiti al termine di un corso di studi di durata triennale o superiore.**~~ [22]

(1) Diploma di Geometra o perito industriale.

(1)* Vedi Note [23] [24] Vedasi anche articolo 3, comma 3.

---

[16] Deliberazione G.C. del 18/12/1998, n. 704.
[17] Deliberazione G.C. del 27/11/2001, n. 509.
[18] Deliberazione G.C. del 12/6/2001, n. 241.
[19] Deliberazione G.C. del 13/11/2001, n. 491.
[20] Deliberazione G.C. del 9/7/2002, n. 276.
[21] Deliberazione G.C. 9/7/2002, n. 276
[22] **Deliberazione G.C. 27/12/2016, n. 314**
[23] Deliberazione G.C. del 2/8/2000, n. 336: *I requisiti e modalità di accesso già indicati nel vigente Regolamento dei Concorsi vanno integrati con quanto previsto dal Capo V del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 29/03/1999, il quale così dispone, dall'articolo 31 all'articolo 34:*

Art. 31
Modalità di assunzione

Per la copertura dei posti vacanti nel Corpo di Polizia Municipale, si applicano le norme previste per i dipendenti degli Enti Locali e recepite nella regolamentazione comunale per i concorsi.

L'attestato di frequenza con profitto del corso regionale di formazione professionale, oppure, in alternativa, l'attestato di frequenza con profitto del corso regionale di aggiornamento professionale con anzianità di servizio di almeno tre anni nei corpi di Polizia Municipale o nell'area di vigilanza di Ente Locale, costituiscono requisiti necessari per la valutazione delle istanze di mobilità interna o esterna, ai fini dell'avanzamento o progressione nella carriera e per l'ammissione ai concorsi, siano essi pubblici o riservati al personale interno, banditi per ricoprire posti di qualifica funzionale superiore a quella di Agente.

Gli altri attestati rilasciati a seguito di frequenza dei corsi di aggiornamento o di specifica qualificazione professionale, costituiscono invece titoli preferenziali che devono essere valutati nelle procedure per l'accesso a tutte le qualifiche.

Art. 32
Requisiti fisici per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura di posti nel Corpo di Polizia Municipale, i candidati, oltre ai requisiti previsti dal Regolamento comunale per i concorsi, devono
essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti da dichiararsi nella domanda di ammissione:

1. *aver compiuto i 18 anni e non avere superato i 38 anni;*
2. *sana e robusta costituzione fisica;*
3. *statura non inferiore a 1,72 m per gli uomini e a 1,65 m per le donne;*
4. *normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;*
5. *acutezza visiva. L'eventuale vizio di rifrazione non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti:*

- *miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio*
- *astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio*

6. *percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.*

I requisiti di cui al punto 1) non è richiesto ai candidati provenienti dai Corpi e Servizi di Polizia Municipale o dall'area di vigilanza di altri Enti Locali.

L'accertamento del possesso dei requisiti fisici è effettuato mediante visita medico attitudinale da svolgersi presso i centri di medicina legale della A.S.L. competente per territorio oppure presso il medico competente incaricato dall'Amministrazione ai sensi del D. L.vo n. 626/1994.

Art. 33
Altri requisiti e richieste

I candidati, oltreché dei requisiti generali previsti dal Regolamento comunale per i concorsi, dovranno essere in possesso della patente di guida di categoria "B" o superiore e, se conseguita dopo il 26 aprile 1988, anche della patente di guida di categoria "A".

Inoltre dovranno dichiarare nella domanda:

- *di essere disponibili alla conduzione di tutti i veicoli ed i mezzi in dotazione al Corpo, previa prova o periodo di addestramento;*

(2) Titolo di studio sopra richiesto, appartenenza al ruolo dei Vigili Urbani o area di Vigilanza di Ente Locale e possesso dell'attestato di partecipazione e superamento degli esami nei corsi di aggiornamento, formazione e qualificazione professionale di cui agli artt.12, 13 e 14 della legge regionale 30.11.87, n. 58, relativi al posto ricoperto nel Corpo VV.UU. o area di Vigilanza di provenienza.
Patente di guida categoria B.
Particolari requisiti eventualmente richiesti dal Regolamento del Corpo di P.M., ove emanato.
Vedasi anche articolo 3, comma 3.

(2)*Diploma di scuola media superiore (maturità) e attestato di specializzazione professionale di "Educatore Prima Infanzia" riconosciuto dalla Regione Piemonte, oppure attestato di frequenza

---

- *di accettare senza riserve, oltre a tutte le altre norme relative ai dipendenti degli enti locali, il Regolamento di Polizia Municipale.*

Art. 34
Cause di non idoneità

Costituiscono cause di non idoneità per la copertura di posti nella Polizia Municipale, le seguenti imperfezioni e infermità di grado tale da pregiudicare l'attività di servizio:

- *la TBC polmonare ed extra-polmonare attiva nelle sue varie forme;*
- *la sifilide in atto e nelle sue ulteriori manifestazioni;*
- *l'alcolismo, le tossicomanie, e le intossicazioni croniche di origine esogena;*
- *le malformazioni e le malattie della bocca, le balbuzie e le disfonie di grado tale da compromettere la comprensione da parte di terzi;*
- *le ipoacusie;*
- *le infermità o malformazioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare stabilizzate o evolutive tali comunque da pregiudicare comunque l'attività di servizio;*
- *le infermità broncopolmonari, pleuriche, toraciche e gli esiti di sostanziale rilevanza di malattie tubercolari dell'apparato pleuro-polmonare;*
- *le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio tali da pregiudicare comunque l'attività di servizio;*
- *le flebopatie e le arteriopatie periferiche;*
- *le malattie ed infermità dell'apparato neuro-psichico e loro esiti di rilevanza funzionale;*
- *le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale tali da pregiudicare comunque l'attività di servizio;*
- *le malattie croniche delle vie respiratorie superiori ed inferiori pregiudizievoli per l'attività di servizio.*

L'accertamento dell'inesistenza delle cause di non idoneità è effettuato con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 32.

E' inoltre opportuno precisare che per la copertura dei posti di Vigile Urbano, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento dei Concorsi, i relativi concorsi possono essere svolti con tutti i metodi consentiti dalla normativa vigente, compreso il Concorso per soli esami e che, su conforme richiesta del comandante del Corpo di Polizia Municipale dovuta a motivi di organizzazione del servizio, il bando dovrà escludere dalla partecipazione chi non possegga, oltre agli altri requisiti generali, i seguenti:

- *non aver subito condanna a pena di detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;*
- *non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati;*
- *non essere interdetto o impedito, da norme di legge o provvedimenti amministrativi o di polizia, al porto delle armi;*

[24] Deliberazione G.C. del 10/10/2000, n. 421:

- *... non è richiesto il requisito della sana e robusta costituzione fisica, bensì la sola idoneità fisica all'impiego secondo quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; si ritiene tuttavia di non prevedere, fra i requisiti fisici previsti dal Regolamento del Corpo, quelli relativi alla statura, in quanto la consolidata giurisprudenza amministrativa in merito ritiene illegittima la richiesta di tale requisito;*
- *quale titolo di studio richiesto è stato indicato il diploma di scuola media superiore, in quanto il nuovo C.C.N.L. del 31.3.1999, che ha reinquadrato i posti di Vigile Urbano dalla 5^ alla 6^ qualifica funzionale, corrispondente alla categoria professionale C, nella declaratoria allegato "A" prevede che la base formativa scolastica degli appartenenti alla categoria C è la scuola media superiore; si è inoltre ritenuto di chiarire che per scuola media superiore si intende quella che rilascia un diploma di maturità, e non qualsiasi scuola media secondaria di secondo grado, in quanto in tal senso si è pronunciata tutta la più recente giurisprudenza amministrativa in merito;*
- *ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 3°comma, del Regolamento dei Concorsi e già indicato dalla precitata deliberazione della Giunta n°336/2000, anche ai fini di non pregiudicare le potestà discrezionali del Sindaco e del Prefetto nella nomina dei Vigili ad agenti di pubblica sicurezza, sono stati inseriti i requisiti necessari per tale nomina previsti dalla legge n°65/86, compresa la non interdizione al porto delle armi;*
- *secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento dei concorsi e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, è inoltre richiesto il possesso della patente di guida abilitante alla categoria A e categoria B, oppure*

e superamento dell'esame in Corsi di formazione professionale del personale educativo degli Asili Nido, istituiti o autorizzati dalle Regioni;".
Vedi Nota [25]

(3) Diploma di ragioniere o perito aziendale o perito commerciale o analista contabile.
(4) Diploma di geometra o perito edile.
(5) Diploma di geometra o perito edile o liceo artistico.
(6) Diploma di perito elettrotecnico e abilitazione professionale.
(7) Diploma di Perito in Informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto con presa d'atto regionale.
(8) Titolo di studio sopra richiesto e Diploma di Bibliotecario o attestato di partecipazione ad uno dei corsi tenuti a cura del Ministero P.I. o della Regione o altri Enti equiparati per bibliotecario o qualifica equipollente.
(9) Diploma di maturità magistrale o equipollente o diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o, in mancanza, altro diploma e laurea in pedagogia.
(10) Titolo di studio sopra richiesto e Diploma professionale di Vigilatrice d'Infanzia o requisiti previsti dalla legge regionale 17.3.80, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
(11) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (maturità) e specializzazione nella professionalità, conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di mestiere pubbliche o riconosciute dallo Stato o con almeno un triennio di servizio con la qualifica di capo-cuoco in Enti Pubblici, da certificarsi con attestato dell'Ente, o privati, da documentarsi con il libretto di lavoro.
(12) Titolo di studio – Diploma di scuola media superiore (maturità)
Qualifica professionale – Attestato di qualifica di "Educatore professionale" o di "Educatore specializzato", conseguito in seguito a corso post-secondario, riconosciuto dalla Regione Piemonte o rilasciato da una Università.
(13) Titolo di studio – Diploma di scuola media superiore (maturità)
Qualifica professionale – Attestato di qualifica di "Educatore professionale" o di "Educatore specializzato", conseguito in seguito a corso post-secondario, riconosciuto dalla Regione Piemonte o rilasciato da una Università.

---

patente di guida categoria B rilasciata prima del 26.4.1988, la quale consente la guida di motocicli;

- *ai sensi dell'art.36-ter, aggiunto nel D. Lgs. 29/93 dal D.Lgs.387/98, nel programma delle prove di esame è stato inserito l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.*

25

Deliberazione G.C. del 24/6/2008, n. 210:

- ...non è richiesto il requisito della sana e robusta costituzione fisica, bensì la sola idoneità fisica all'impiego;
- quale titolo di studio è previsto un qualsiasi Diploma di scuola media superiore (Maturità) ma, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e regolamentari in materia, è richiesto, quale ulteriore titolo di formazione professionale, il possesso dell'Attestato di qualifica o di specializzazione professionale di "Educatore Prima Infanzia" riconosciuto dalla Regione Piemonte, oppure di un attestato di frequenza e superamento dell'esame in Corsi di
- formazione professionale del personale educativo degli Asili Nido, istituiti o autorizzati dalle Regioni;
- al fine di risolvere fin dall'indizione del concorso eventuali dubbi sull'assorbimento di tale ultimo
- requisito da parte di eventuali diplomi di laurea, si è ritenuto di stabilire che, in mancanza, il suddetto requisito di formazione professionale si ritiene assorbito nel caso del possesso di un qualsiasi diploma di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma universitario rilasciato ai sensi della legge 19.11.1990. n°341 ("laurea breve"), nell'ambito del cui corso di studi il candidato abbia superato:
  - almeno un esame in psicologia dello sviluppo o in pedagogia
  e
  - almeno un esame in igiene generale e applicata o in educazione sanitaria ed epidemiologia
  e
  - almeno un tirocinio o stage presso un asilo nido pubblico, un asilo nido aziendale, un micronido, un centro di custodia oraria o un nido in famiglia;
- ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 165/2001, nel programma delle prove di esame è stato inserito l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera;
- sono state previste procedure semplificate per la comunicazione del diario delle prove, come consentito dal vigente regolamento comunale, ed uno sbarramento preselettivo fra le due prove scritte e la prova orale, al fine di rendere più snelle le procedure concorsuali...

(14) Titolo di studio – Diploma di scuola media superiore (maturità)
Qualifica professionale – Attestato di qualifica di "Educatore professionale" o di "Educatore specializzato", conseguito in seguito a corso post-secondario, riconosciuto dalla Regione Piemonte o rilasciato da una Università.
(15) Titolo di studio: Diploma di maturità rilasciato da un Istituto Tecnico Agrario statale [26]

Accesso alla riserva per il personale interno: Requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento, in conformità all'art.5 del D.P.R.268/87, riconfermato con l'art.72 del Decreto Legislativo n. 29/93.[27] Per il profilo di "Consollista", la riserva opera solo per i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area informatica ascritti alla 5^q.f. da oltre cinque anni e in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno al posto. [28]

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI

PROFILI PROFESSIONALI

Vigile Tributario
Capo Operai LL.PP. (2)
Capo Operai Cimitero (2)
Collaboratore Professionale Terminalista (4)
Collaboratore Professionale Capo Cuoco (2)
Assistente d'infanzia Asilo Nido (5)
Assistente d'infanzia Asilo Nido (part time) (5)
Infermiere generico "I Glicini" (USL)
Collaboratore Professionale Amministrativo (6)[29]
Collaboratore professionale messo (7)[30]
Capo Operai Giardinieri (2)(8)
Cuoco specializzato (2)[31]
Collaboratore Biblioteca (9)[32]

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media secondaria di secondo grado, compresi i Diplomi rilasciati dagli Istituti professionali istituiti con D.P.R. e promossi dal Ministero della P.I. ai sensi del R.d.l. 21.9.38, n. 2038, conseguiti al termine di un corso di studi di durata triennale o superiore.[33]

(1) Titolo di studio sopra indicato e patente di guida cat. B, rilasciata anteriormente al 26.4.88 (abilitante anche alla guida di motocicli), oppure patenti di guida di categoria A e categoria B.
Particolari requisiti eventualmente richiesti dal Regolamento del Corpo di P.M., ove emanato.
Vedasi anche articolo 3, comma 3.

[26] Deliberazione G.C. 9/7/2002, n. 276.
[27] Abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[28] Vedi precedente nota all'articolo 6.
[29] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[30] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[31] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[32] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[33] Deliberazione G.C. 15/12/2005, n. 501.

(2) Titolo di studio sopra indicato e specializzazione nelle rispettive professionalità, conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di mestiere pubbliche o riconosciute dallo Stato o, per il posto di Capo cuoco, con almeno un triennio di servizio con la qualifica di cuoco in Enti Pubblici, da certificarsi con attestato dell'Ente, o privati, da documentarsi con il libretto di lavoro.
(3) Titolo di studio sopra indicato e possesso della patente di guida cat. C.
(4) Titolo di studio: Diploma di perito in informatica o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto. Conoscenza di una lingua straniera: inglese. Per i posti per i quali è già avvenuta la prima copertura, non sono consentiti concorsi interni o con riserva di posto al personale interno.
(5) Requisiti prescritti dalla legge regionale 17.3.80, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
(6) Titolo di studio: Diploma di Scuola Media secondaria di secondo grado, compresi i Diplomi rilasciati dagli Istituti professionali istituiti con D.P.R. e promossi dal Ministero della P.I. ai sensi del R.d.l. 21.9.38, n. 2038, conseguiti al termine di un corso di studi di durata triennale o quadriennale.
(7) Titolo di studio: Diploma di Scuola Media secondaria di secondo grado, compresi i Diplomi rilasciati dagli Istituti professionali istituiti con D.P.R. e promossi dal Ministero della P.I. ai sensi del R.d.l. 21.9.38, n. 2038, conseguiti al termine di un corso di studi di durata triennale o quadriennale. Patente di guida categoria B o superiore.
(8) Patente di guida categoria C o superiore.[34]
(9) Diploma di Scuola Media secondaria di secondo grado, compresi i Diplomi rilasciati dagli Istituti professionali istituiti con D.P.R. e promossi dal Ministero della P.I. ai sensi del R.d.l. 21.9.38, n. 2038, conseguiti al termine di un corso di studi di durata triennale o quadriennale.[35]

Accesso alla riserva per il personale interno: requisiti di cui all'art. 6 del regolamento, in conformità all'art.5 del D.P.R.268/87, riconfermato con l'art. 72 del Decreto Leg.vo n. 29/93.[36]
Per i posti dell'area informatica, vedasi l'art. 6, 5° comma, e la soprastante nota 4. [37]

[34] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[35] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[36] Abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[37] Vedi precedente nota all'articolo 6.

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – ALTRI PROFILI PROFESSIONALI

PROFILI PROFESSIONALI

Esecutore Amministrativo Staff Segretario Generale (1)
Esecutore Amministrativo Ripartizione Studi e Organizzazione (1)
Esecutore Amministrativo Ufficio Gestione e Controllo Servizi Appaltati (1)
Esecutore Amministrativo Ufficio Segreteria Generale (1)
Esecutore Amministrativo Ufficio Segreteria Generale a 25 ore settimanali (1)
Esecutore Amministrativo Ufficio Segreteria Generale a 11 ore settimanali (1)
Esecutore Messo Notificatore
Esecutore Amministrativo Ufficio Autentiche (1)
Esecutore Amministrativo Servizio Polizia Amministrativa, Commercio, Fiere e Mercati (1)
Esecutore Amministrativo Anagrafe Stato Civile Leva (1)
Esecutore Amministrativo Anagrafe Stato Civile Leva (part time) (1)
Esecutore Amministrativo Servizio Contabilità-Personale (1)
Esecutore Amministrativo Servizio Viabilità Servizi a rete, ambiente (1)
Operaio specializzato Idraulico (2)
Conduttore macchine operatrici complesse (3)
Operaio specializzato falegname (2)
Operaio specializzato elettromeccanico (2)
Operaio specializzato decoratore tappezziere (2)
Operaio specializzato autista (2)
Operaio specializzato muratore (2)
Operaio specializzato giardiniere (2)
Esecutore Amministrativo Ripartizione Urbanistica (1)
Esecutore Amministrativo Museo Craveri (1)
Esecutore Amministrativo Museo Storico Archeologico Artistico (part time) (1)
Esecutore Amministrativo Ufficio Scuola (1)
Esecutore Amministrativo Animatori Culturali Assistenti handicappati Addetti attività parascolastiche (ad esaurimento)
Esecutore cuciniere operatori mense e servizi scolastici
Esecutore cuciniere Asilo Nido
Esecutore Amministrativo Assistenza, Casa, Informagiovani, Problemi del Lavoro (1)
Esecutore magazziniere farmacia comunale
Assistente Domiciliare Servizio Socio-Assistenziale (USL) (3)*
Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari residenza "I Glicini" (USL) (3) *
Operaio specializzato residenza "I Glicini" (USL) (2) *
Esecutore Amministrativo "I Glicini" (USL) (1) *
Esecutore Cuoco "I Glicini" (USL) *
* Posti a disposizione funzionale USL 18
Esecutore specializzato Biblioteca (1)[38]
Esecutore museale specializzato (1)[39]
Esecutore commesso (4)[40]
Operaio specializzato, Operaio specializzato cimiteriale, Esecutore assistenza handicappati, Esecutore specializzato Asilo Nido, Operatore specializzato sale polifunzionali (2)[41]
Messo Autista (5)[42]

[38] Deliberazione G.C. 12/6/2001, n. 241.
[39] Deliberazione G.C. 12/6/2001, n. 241.
[40] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[41] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[42] Deliberazione G.C. 21/11/2003, n. 498.

Operaio specializzato Decoratore Tappezziere Autista (2) (6) [43]

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: Licenza di scuola media inferiore.
(1) Licenza di scuola media inferiore e qualifica di dattilografo o di operatore computer
(2) Licenza di scuola media inferiore e qualifica professionale attinente al posto da coprire.
Per il posto di Operaio Specializzato c/o "I Glicini" è necessario il possesso del patentino di tipo B per la conduzione delle caldaie a vapore. Per i posti di autista addetto guida automezzi, il possesso della patente di guida cat. C.
(3) Concorso per titoli ed esami (Art. 42 L.R. n. 62/95).
Diploma di qualifica di "Assistente domiciliare e dei servizi tutelari" conseguito a seguito di corsi regionali di cui alla deliberazione C.R.772-11265 del 15.11.84 e alla L.R. 62/95 o titolo equipollente conseguito a seguito di corsi organizzati da altre Amministrazioni Regionali.
Personale interno: come sopra.
(4) Licenza di scuola media inferiore o dell'obbligo. Patente di guida categoria B o superiore.
(5) Licenza di scuola media inferiore. Patente di guida categoria B. [44]
(6) Inoltre, patente di guida cat. C o superiore.

Accesso alla riserva per il personale interno: Requisiti di cui all'art. 6 del regolamento, in conformità all'art.5 del D.P.R.268/87, riconfermato con l'art. 72 del Decreto Leg.vo n. 29/93. [45] [46]

Per i seguenti profili professionali:

Sperimentazioni lavorative, consistenti in: esecuzione di operazioni di lavoro tecnico manuale a carattere specialistico nel campo specifico. La valutazione dei cinque elementi di cui all'art.36 avviene complessivamente su ogni prova.

Operai Specializzati:
Giardinaggio, installazione e manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti, apparecchiature, immobili, ovvero risoluzione di test attitudinali.
Per gli autisti: conduzione di automezzi pesanti ed auto.

Esecutore Cuciniere e Cuoco:
Preparazione vitto in osservanza delle tabelle dietetiche. Mantenimento attrezzature di cucina nelle condizioni di pulizia e ordine dovuti. Vigilanza sul buon funzionamento delle cucine e sulle loro condizioni igieniche. Contabilità elementare, ovvero risoluzione di test attitudinali.

Esecutore assistenza handicappati, Esecutore specializzato Asilo Nido, Operatore specializzato sale polifunzionali[47]

Messo Autista[48]

B) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI (ART.42, LEGGE REGIONALE 62/95)

[43] Deliberazione G.C. 16/2/2010, n. 42.
[44] Deliberazione G.C. 21/11/2003, n. 498.
[45] Abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[46] Vedi precedente nota all'articolo 6.
[47] Deliberazione G.C. 27/11/2001, n. 509.
[48] Deliberazione G.C. 21/11/2003, n. 498.

Assistente domiciliare e dei servizi tutelari:

1 Prova scritta: Esecuzione di un tema scritto. Materie: Nozioni sull'ordinamento comunale e delle U.S.L. Nozioni sulla legislazione socio-assistenziale e dei presidi sanitari per non autosufficienti.

1 Prova pratica di assistenza domiciliare (sia personale che dei locali) a soggetti anziani o portatori di handicap, integrata da nozioni infermieristiche elementari, con eventuale individuazione di accorgimenti atti a migliorare la qualità della vita dell'assistito, ovvero risoluzione di test attitudinali bilanciati su: tecniche attinenti all'igiene e pulizia personale, vestizione e cura generale degli ospiti di una struttura protetta.

Cambio biancheria personale e dei letti degli ospiti. Distribuzione e somministrazione cibi; controllo e vigilanza sul mantenimento del decoro dell'ambiente.

1 Prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e della prova pratica.

AREA DEGLI OPERATORI

PROFILI PROFESSIONALI
Commesso usciere
Commesso usciere gonfaloniere
Necroforo
Operatore addetto trasporti (1)
Operatore cantoniere
Operatore giardiniere
Operatore tecnico Museo Storico Artistico Archeologico (ad esaurimento)
Operatore addetto Biblioteca
Operatore Ufficio Turismo
Bidello Ufficio Cultura Sport
Bidello Ufficio Scuola
Operatore cuciniere mensa e servizi scolastici
Bidello
Operatore inserviente Asilo Nido
Operatore guardarobiere Asilo Nido
Operatore Cuciniere " I Glicini" (USL)~~3~~*
* Posti a disposizione funzionale USL 18
Operatore mensa[49]

REQUISITI SPECIALI DI ACCESSO

Titolo di studio: Licenza scuola dell'obbligo.

(1) Titolo di studio sopra indicato e patente di guida cat. "B".

MODALITA' DI ACCESSO:

SELEZIONE ART. 16, LEGGE 56/87 E CAPO III DEL REGOLAMENTO

Prova selettiva (art.35): Consiste in una prova pratica o in una sperimentazione lavorativa per accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo, con l'impiego delle macchine operatrici semplici occorrenti e la loro manutenzione ordinaria.

Prove selettive per i diversi Profili professionali:

Commesso usciere e Commesso usciere Gonfaloniere
Prova pratica: Simulazione di commissioni all'interno del Palazzo Comunale. Utilizzo di un fotocopiatore e di un telefax dopo sommarie istruzioni. Per il Gonfaloniere: montaggio, smontaggio e custodia del gonfalone.

Necroforo
Prova pratica: Simulazione di una seppellitura e tumulazione. Predisposizione trasporto feretro. Conoscenze di giardinaggio. Conduzione di macchine semplici. Manutenzione ordinaria delle attrezzature. Quesiti pratici su elementi di igiene.

[49] Deliberazione G.C. 27/11/2009, n. 509.

Operatore addetto trasporti

Prova pratica: Trasporto, carico e scarico materiali da e per il magazzino comunale. Conduzione macchine semplici e piccola manutenzione delle stesse.

Operatore cantoniere

Prova pratica: Manutenzione ordinaria di attrezzature. Predisposizione segnaletica stradale. Conduzione macchine semplici. Quesiti pratici su manutenzione di manufatti, immobili, strade, fognature, canali, impianti sportivi.

Operatore Giardiniere

Prova pratica di giardinaggio. Quesiti pratici sulla conoscenza di piante e fiori. Manutenzione ordinaria di attrezzi. Conduzione macchine semplici.

Operatore tecnico Museo Storico, Archeologico, Artistico

Sperimentazione lavorativa: Piccola manutenzione di manufatti, impianti, attrezzature. Trasporto, carico e scarico materiali del Museo. Quesiti pratici su custodia, pulizia e vigilanza locali e annessi.

Operatore addetto Biblioteca

Prova pratica: Ordinamento alfabetico per autore e per argomento di schede bibliografiche. Compilazione di un permesso di uscita di volume dalla Biblioteca. Sperimentazione di una semplice operazione di restauro o di foderatura di un libro. Utilizzo di un fotocopiatore dopo sommarie istruzioni.

Operatore Ufficio Turismo

Prova pratica o quesiti pratici su custodia, pulizia e piccola manutenzione dei locali di competenza e del relativo materiale in dotazione. Custodia caldaia e locali annessi.

Inserviente Asilo Nido e Bidello

Prova pratica: Pulizia di locali, arredi, suppellettili ed effetti personali anche con uso di mezzi meccanizzati. Conoscenza elementare delle apparecchiature in uso presso i servizi educativi e scolastici e loro manutenzione ordinaria. Distribuzione e somministrazione cibi. Cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi educativi, anche portatori di handicap.

Per i seguenti profili professionali:

Sperimentazioni lavorative, consistenti in: esecuzione di operazioni di lavoro tecnico manuale a carattere specialistico nel campo specifico. La valutazione dei cinque elementi di cui all'art.36 avviene complessivamente su ogni prova.

Operatore mensa[50]

Cuciniere:

Sperimentazione lavorativa: Preparazione vitto in osservanza di istruzioni specifiche. Mantenimento attrezzature di cucina nelle condizioni di pulizia e ordine dovuti.

Guardarobiera Asilo Nido

[50] Deliberazione G.C. 27/11/2009, n. 509.

Sperimentazione lavorativa presso l'Asilo Nido: Riconoscimento degli indumenti degli utenti, del personale e del materiale d'uso del servizio. Ritiro e consegna di quanto di competenza e mantenimento in ordine dello stesso.

Allegato "C"

CRITERI DI UTILIZZO DEI PUNTEGGI RISERVATI AI TITOLI

A) <u>CONCORSI PER I POSTI DI AREA DIRIGENZIALE</u>
(AD ESCLUSIONE DEL POSTO DI "FARMACISTA DIRETTORE")

Punteggio riservato ai titoli 10/10, così ripartiti:

Titoli di studio	4,00/10
Titoli di servizio	4,40/10
Titoli vari	0,80/10
Curriculum	0,80/10
	10,00/10

1) <u>Titoli di studio:</u> punti complessivi 4, così suddivisi:
a) Titolo di studio base Diploma di Laurea con votazione 66/110 = punti 0;
b) Punti a disposizione da attribuire al titolo di studio con votazione superiore a 66/110 = punti 0,08 per ogni voto in più e fino ad una votazione di 110/110;
c) Punti 0,08 per la lode sul titolo di studio base;
d) Punti 0,40 a disposizione della Commissione per la valutazione di eventuali corsi di specializzazione successivi alla laurea o seconde lauree.

2) <u>Titoli di servizio:</u> punti complessivi massimi 4,40, così suddivisi:
a) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso e di pari qualifica dirigenziale = punti 0,44 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di anni 10;
b) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro diverse per contenuti o in posti non corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso =
punti 0,22 per ogni anno di servizio in posti di qualifica dirigenziale pari o superiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale superiore;
punti 0,11 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[51] immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 10 anni, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale.
Servizi in qualifiche ulteriormente inferiori trovano valutazione nella categoria 4^.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono computati per trimestri interamente compiuti, anche derivanti da cumulo di periodi diversi. Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al diploma di laurea.

3) <u>Titoli vari:</u> punti complessivi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,20 per l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al tipo di laurea posseduta, ove la medesima abilitazione non costituisca requisito per l'ammissione al concorso;
Punti 0,04 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[52] pari o immediatamente inferiore;
Punti 0,02 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti non attinenti a quello messo a concorso di qualifica funzionale[53] pari o immediatamente inferiore;

[51] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[52] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[53] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

Fino a punti 0,50 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti qualificanti per ricoprire il posto messo a concorso.

4) Curriculum: punti complessivi massimi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,02 per ogni anno di servizio in posti attinenti di almeno 2 qualifiche funzionali[54] inferiori a quella del posto messo a concorso effettuati presso Enti o aziende di cui al punto 2, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con grado inferiore a quello di ufficiale;
Fino a punti 0,20 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato ed attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,10 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato e non attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,20 complessivi per partecipazione a corsi di aggiornamento o a seminari attinenti al posto messo a concorso nei tre anni precedenti la data di scadenza del bando;
Fino a punti 0,20 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti utili per ricoprire il posto messo a concorso.

[54] Categorie professionali, CCNL 31/3/1999.

B) CONCORSI PER IL POSTO DI "FARMACISTA DIRETTORE" (QUALIFICA DIRIGENZIALE)

Punteggio riservato ai titoli 10/10 così ripartiti, in analogia a quanto previsto dal D.P.C.M. 298/1994:

Titoli di studio e di carriera	3,00/10
Titoli relativi all'esercizio professionale	7,00/10
	10,00/10

1) Titoli di studio e di carriera: punti complessivi 3,00, così suddivisi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1, fermo restando il principio che alla votazione minima di 66/110 non spettano punti;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989 n. 398: fino ad un massimo di punti 0,4;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino ad un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

2) Titoli relativi all'esercizio professionale: punti complessivi massimi 7,00, così suddivisi:
a) per attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al diploma di laurea.

L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità Economica Europea è valutata alla stregua dell'art. 5, comma 5 del D.P.C.M. 298/1994.

C) CONCORSI PER I POSTI DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE[55]
(AD ESCLUSIONE DEL POSTO DI "FARMACISTA COLLABORATORE")

Punteggio riservato ai titoli 10/10, così ripartiti:

Titoli di studio	4,00/10
Titoli di servizio	4,40/10
Titoli vari	0,80/10
Curriculum	0,80/10
	10,00/10

1) Titoli di studio: punti complessivi 4, così suddivisi:
a) Titolo di studio base Diploma di Laurea con votazione 66/110 = punti 0;
b) Punti a disposizione da attribuire al titolo di studio con votazione superiore a 66/110 = punti 0,08 per ogni voto in più e fino ad una votazione di 110/110;
c) Punti 0,08 per la lode sul titolo di studio base;
d) Punti 0,40 a disposizione della Commissione per la valutazione di eventuali corsi di specializzazione successivi alla laurea o seconde lauree.

2) Titoli di servizio: punti complessivi massimi 4,40, così suddivisi:
a) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso e di pari o superiore qualifica funzionale[56] = punti 0,44 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di anni 10;
b) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro diverse per contenuti o in posti non corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso =
punti 0,22 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[57] pari o superiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale;
punti 0,11 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[58] immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 10 anni, compresi i servizi militari prestati con il grado di sottufficiale.
Servizi in qualifiche ulteriormente inferiori trovano valutazione nella categoria 4^.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono computati per trimestri interamente compiuti, anche derivanti da cumulo di periodi diversi. Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al diploma di laurea.

3) Titoli vari: punti complessivi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,20 per l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al tipo di laurea posseduta, ove la medesima abilitazione non costituisca requisito per l'ammissione al concorso;
Punti 0,04 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[59] pari o immediatamente inferiore;
Punti 0,02 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti non attinenti a quello messo a concorso di qualifica funzionale[60] pari o immediatamente inferiore;

[55] Categoria professionale D3, CCNL 31/3/1999.
[56] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[57] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[58] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[59] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[60] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

Fino a punti 0,50 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti qualificanti per ricoprire il posto messo a concorso.

4) Curriculum: punti complessivi massimi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,02 per ogni anno di servizio in posti attinenti di almeno 2 qualifiche funzionali[61] inferiori a quella del posto messo a concorso effettuati presso Enti o aziende di cui al punto 2, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con grado inferiore a quello di sottufficiale;
Fino a punti 0,20 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato ed attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,10 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato e non attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,20 complessivi per partecipazione a corsi di aggiornamento o a seminari attinenti al posto messo a concorso nei tre anni precedenti la data di scadenza del bando;
Fino a punti 0,20 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti utili per ricoprire il posto messo a concorso.

[61] Categorie professionali, CCNL 31/3/1999.

D) CONCORSI PER IL POSTO DI "FARMACISTA COLLABORATORE" (8^ QUALIFICA FUNZIONALE)

Punteggio riservato ai titoli 10/10 così ripartiti, in analogia a quanto previsto dal D.P.C.M. 298/1994:

Titolo di studio e di carriera	3,00/10
Titoli relativi all'esercizio professionale	7,00/10
	10,00/10

1) Titoli di studio e di carriera: punti complessivi 3,00 così suddivisi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica: fino a un massimo di punti 1, fermo restando il principio che alla votazione minima di 66/110 non spettano punti;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989 n. 398, fino ad un massimo di punti 0,4;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino ad un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

2) Titoli relativi all'esercizio professionale: punti complessivi massimi 7,00, così suddivisi:
a) per attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità Economica Europea è valutata alla stregua dell'art. 5, comma 5 del D.P.C.M. 298/1994.

E) CONCORSI PER I POSTI DI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – ALTRI PROFILI PROFESSIONALI[62]

Punteggio riservato ai titoli 10/10, così ripartiti:

Titolo di studio	4,00/10
Titoli di servizio	4,40/10
Titoli vari	0,80/10
Curriculum	0,80/10
	10,00/10

1) Titoli di studio: punti complessivi 4, così suddivisi:
a) Titolo di studio base Diploma di Laurea con votazione 66/110 = punti 0;
b) Punti a disposizione da attribuire al titolo di studio con votazione superiore a 66/110 = punti 0,08 per ogni voto in più e fino ad una votazione di 110/110;
c) Punti 0,08 per la lode sul titolo di studio base;

I punteggi di cui alle lettere b) e c) vengono ridotti del 25% per le cosiddette "Lauree brevi" (diplomi universitari ex legge 341/90)
d) Punti 0,40 a disposizione della Commissione per la valutazione di eventuali corsi di specializzazione successivi alla laurea o seconde lauree.

2) Titoli di servizio: punti complessivi massimi 4,40, così suddivisi:
a) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso e di pari o superiore qualifica funzionale[63] = punti 0,44 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di anni 10;
b) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro diverse per contenuti o in posti non corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso =
punti 0,22 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[64] pari o superiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale;
punti 0,11 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[65] immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 10 anni, compresi i servizi militari prestati con il grado di sottufficiale.
Servizi in qualifiche ulteriormente inferiori trovano valutazione nella categoria 4^.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono computati per trimestri interamente compiuti, anche derivanti da cumulo di periodi diversi. Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al diploma di laurea.
Parimenti non è valutabile, nei concorsi con riserva agli interni e limitatamente alla graduatoria per i posti riservati, l'anzianità di servizio richiesta quale requisito essenziale per accedere alla riserva.

3) Titoli vari: punti complessivi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,20 per l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al tipo di laurea posseduta, ove la medesima abilitazione non costituisca requisito per l'ammissione al concorso;
Punti 0,04 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[66] pari o immediatamente inferiore;

[62] Categoria professionale D, CCNL 31/3/1999.
[63] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[64] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[65] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[66] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

Punti 0,02 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti non attinenti a quello messo a concorso di qualifica funzionale[67] pari o immediatamente inferiore;
Fino a punti 0,50 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti qualificanti per ricoprire il posto messo a concorso.

4) Curriculum: punti complessivi massimi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,02 per ogni anno di servizio in posti attinenti di almeno 2 qualifiche funzionali[68] inferiori a quella del posto messo a concorso effettuati presso Enti o aziende di cui al punto 2, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con grado inferiore a quello di sottufficiale;
Fino a punti 0,20 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato ed attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,10 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato e non attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,20 complessivi per partecipazione a corsi di aggiornamento o a seminari attinenti al posto messo a concorso nei tre anni precedenti la data di scadenza del bando;
Fino a punti 0,20 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti utili per ricoprire il posto messo a concorso.

[67] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[68] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

F) CONCORSI PER POSTI DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI[69]

Punteggio riservato ai titoli 10/10, così ripartiti:

Titolo di studio	4,00/10
Titoli di servizio	4,40/10
Titoli vari	0,80/10
Curriculum	0,80/10
	10,00/10

1) Titoli di studio: punti complessivi 4,00 così suddivisi:
a) Titolo di studio base: diploma di scuola media superiore o equipollente con votazione 36/60 (oppure, per i diplomi dalla votazione in decimi, con media aritmetica dei voti, escluse religione ed educazione fisica, pari a 6,00) = punti 0,00;
b) Fino a punti 3,60 per titolo di studio base con votazione superiore alla sufficienza: 0,15 per ogni voto superiore a 36/60 e fino a 60/60 (oppure, per i diplomi dalla votazione in decimi, con media aritmetica dei voti, escluse religione ed educazione fisica, da 6,01 a 10,00: 0,009 per ogni centesimo di voto medio superiore a 6,00 e fino a 10,00);
c) Fino a punti 0,40 per titoli di studio superiori a quello base, non cumulabili e precisamente:
- ulteriore diploma di scuola media superiore o equipollente p.0,10
- diploma di laurea o diploma universitario ("laurea breve") p.0,30.

2) Titoli di servizio: punti complessivi massimi 4,40, così suddivisi:
a) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso e di pari o superiore qualifica funzionale[70] = punti 0,44 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di anni 10;
b) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro diverse per contenuti o in posti non corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso =
punti 0,22 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[71] pari o superiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale o sottufficiale;
punti 0,11 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[72] immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 10 anni, compresi i servizi militari prestati come graduato di truppa.
Servizi in qualifiche ulteriormente inferiori trovano valutazione nella categoria 4^.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono computati per trimestri interamente compiuti, anche derivanti da cumulo di periodi diversi. Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al titolo di studio.

Parimenti non è valutabile, nei concorsi con riserva agli interni e limitatamente alla graduatoria per i posti riservati, l'anzianità di servizio richiesta quale requisito essenziale per accedere alla riserva.

3) Titoli vari: punti complessivi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,20 per il diploma di qualifica o l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al titolo di studio posseduto, ove i medesimi non costituiscano requisito per l'ammissione al concorso;

[69] Categorie professionali C e B3, CCNL 31/3/1999.
[70] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[71] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[72] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

Punti 0,04 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[73] pari o immediatamente inferiore;
Punti 0,02 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti non attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[74] pari o immediatamente inferiore;
Fino a punti 0,50 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti qualificanti per ricoprire il posto messo a concorso.

4) Curriculum: punti complessivi massimi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,02 per ogni anno di servizio in posti attinenti di almeno 2 qualifiche funzionali[75] inferiori a quella del posto messo a concorso effettuati presso Enti o aziende di cui al punto 2, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati come soldato semplice o equivalente;
Fino a punti 0,20 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato ed attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,10 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato e non attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,20 complessivi per partecipazione a corsi di aggiornamento o a seminari attinenti al posto messo a concorso nei tre anni precedenti la data di scadenza del bando;
Fino a punti 0,20 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti utili per ricoprire il posto messo a concorso.

[73] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[74] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[75] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

G) <u>EVENTUALI CONCORSI PER QUALIFICHE FUNZIONALI I DELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</u>[76]

(ES. ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI)

Punteggio riservato ai titoli 10/10, così ripartiti:

Titolo di studio	4,00/10
Titoli di servizio	4,40/10
Titoli vari	0,80/10
Curriculum	0,80/10
	10,00/10

1) <u>Titoli di studio:</u> punti complessivi 4,00, così suddivisi:
a) Titolo di studio base: diploma di scuola media inferiore o equipollente con votazione media pari a 6.00 o giudizio sintetico "sufficiente" = punti 0,00
b) Fino a punti 3,60 per titolo di studio base con votazione media superiore alla sufficienza e precisamente:
giudizio sintetico "buono" punti 1,20
giudizio sintetico "distinto" punti 2,40
giudizio sintetico "ottimo" punti 3,60
(oppure, per i diplomi dalla votazione in decimi, con media aritmetica dei voti, escluse religione ed educazione fisica, da 6,01 a 10,00: 0,009 per ogni centesimo di voto medio superiore a 6,00 e fino a 10,00);
c) Punti 0,40 per titoli di studio superiore a quello base, non cumulabili e precisamente:
- diploma di scuola media superiore o equipollente p.0,20
- diploma di laurea o diploma universitario ("laurea breve") p.0,20

2) <u>Titoli di servizio:</u> punti complessivi 4,40, così suddivisi:
a) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso e di pari o superiore qualifica funzionale[77] = punti 0,44 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di anni 10;
b) Servizi documentati resi presso Amministrazioni di EE.LL. o presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro diverse per contenuti o in posti non corrispondenti al profilo professionale del posto messo a concorso =
punti 0,22 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[78] pari o superiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati con il grado di ufficiale o sottufficiale;
punti 0,11 per ogni anno di servizio in posti di qualifica funzionale[79] immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 10 anni, compresi i servizi militari prestati come graduato di truppa.
Servizi in qualifiche ulteriormente inferiori trovano valutazione nella categoria 4^.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono computati per trimestri interamente compiuti, anche derivanti da cumulo di periodi diversi. Non sono computabili nei titoli di servizio gli anni di esperienza di servizio richiesti quale requisito base per partecipare al concorso, da soli o unitamente al titolo di studio.

Parimenti non è valutabile, nei concorsi con riserva agli interni e limitatamente alla graduatoria per i posti riservati, l'anzianità di servizio richiesta quale requisito essenziale per accedere alla riserva.

[76] Inferiori alla Categoria professionale B3, CCNL 31/3/1999.
[77] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[78] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[79] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

3) Titoli vari: punti complessivi 0,80 così suddivisi:

Punti 0,20 per il diploma di qualifica o l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al titolo di studio posseduto, ove i medesimi non costituiscano requisito per l'ammissione al concorso;
Punti 0,04 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[80] pari o immediatamente inferiore;
Punti 0,02 per idoneità conseguita in concorsi pubblici espletati anteriormente al 1°/1/1994 per posti non attinenti a quello messo a concorso e di qualifica funzionale[81] pari o immediatamente inferiore;
Fino a punti 0,50 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti qualificanti per ricoprire il posto messo a concorso.

4) Curriculum: punti complessivi massimi 0,80 così suddivisi:
Punti 0,02 per ogni anno di servizio in posti attinenti di almeno 2 qualifiche funzionali[82] inferiori a quella del posto messo a concorso effettuati presso Enti o aziende di cui al punto 2, fino ad un massimo di anni 10, compresi i servizi militari prestati come soldato semplice o equivalente;
Fino a punti 0,20 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato ed attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,10 per ogni pubblicazione prodotta dal candidato e non attinente al posto messo a concorso;
Fino a punti 0,20 complessivi per partecipazione a corsi di aggiornamento o a seminari attinenti al posto messo a concorso nei tre anni precedenti la data di scadenza del bando;
Fino a punti 0,20 per altri eventuali titoli, non previsti dalla casistica sopra riportata, che a discrezione della Commissione possano essere ritenuti utili per ricoprire il posto messo a concorso.

* * *

[80] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[81] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.
[82] Categoria professionale, CCNL 31/3/1999.

INDICE

T I T O L O I - NORME GENERALI....3

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento....3
Articolo 2 - Modalità generali di accesso....3
Articolo 3 - Requisiti generali per l'accesso....4

T I T O L O I I - ASSUNZIONI DI RUOLO O A TEMPO INDETERMINATO....7

CAPO I - PROGRAMMAZIONE....7

Articolo 4 – Programmazione del fabbisogno del personale e determinazione delle procedure concorsuali....7
Articolo 5 - Riserve per determinate categorie....7

CAPO II - CONCORSI....9

Sezione I: Bandi di Concorso....9
Articolo 6 - Posti disponibili....9
Articolo 7 - Bando di concorso....9
Articolo 8 - Pubblicazione del bando....11
Sezione II: Domanda di ammissione....11
Articolo 10 - Domanda di ammissione....11
Articolo 11 - Presentazione della domanda....12
Articolo 12 – Comunicazione ai candidati....13
Articolo 13 – Ammissione alla selezione....13
Sezione III: Commissioni esaminatrici....14
Articolo 14 - Composizione....14
Articolo 15 - Compensi....16
Sezione IV: Attività della Commissione esaminatrice....16
Articolo 17 - Attività preliminari....16
Articolo 18 - Svolgimento dei lavori....17
Articolo 19 - Ripartizione dei punteggi per titoli e prove. Prove d'esame....18
Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei punteggi riservati ai titoli. Rinvio....20
Sezione V: Prove di esame....20
Articolo 21 - Prove del concorso. Norme generali di espletamento e valutazione. Casi particolari....20
Articolo 22 - Norme comuni alle prove scritte....22
Articolo 23 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte....23
Articolo 24 - Valutazione delle prove scritte....23
Articolo 25 – Prove pratiche....24
Articolo 26 - Svolgimento e valutazione della prova orale....24
Sezione VI: Procedure conclusive. Graduatorie e vincitori....25
Articolo 27 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione della graduatoria di merito....25
Articolo 28 - Approvazione della graduatoria di merito....26
Articolo 29 - Determinazione dei vincitori del concorso. Pubblicazione ed efficacia delle graduatorie....26
Articolo 30 - Comunicazione dell'esito ai partecipanti....27

CAPO III - ASSUNZIONI DI RUOLO E A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE I CENTRI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56....27

Articolo 31 - Campo di applicazione e normativa di riferimento....27
Articolo 32 - Procedure per l'avviamento a selezione....27
Articolo 33 - Commissioni selezionatrici. Composizione e compensi....28
Articolo 34 - Prove selettive....28
Articolo 35 - Valutazione delle prove selettive e indici di riscontro dell'idoneità....28
Articolo 36 - Personale interno....29

CAPO IV° - ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE I CENTRI PER L'IMPIEGO, AI SENSI DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI....30

Articolo 37 - Campo di applicazione....30
Articolo 38 - Avviamento....31
Articolo 39 - Prova di selezione....31
Articolo 40 - Procedimenti speciali....31
Articolo 41 - Verifica dei requisiti. Accertamenti medici....32

CAPO V - COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO....32
Articolo 42 - Procedure....32
Articolo 43 - Richiesta e presentazione dei documenti di rito....33
Articolo 44 - Contratto individuale di lavoro. Assunzione in prova. Rinvio....33

T I T O L O I I I - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO....35

CAPO I - GENERALITA'....35
Articolo 45 - Norme di riferimento e procedure....35
Articolo 46 - Costituzione formale dei rapporti....35

CAPO II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE....35
Articolo 47 - Selezioni pubbliche per titoli e prove o per sole prove....35
Articolo 48 - Utilizzazione delle graduatorie....36

CAPO III - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'AREA DEGLI OPERATORI (ART. 16, LEGGE 56/1987 - D.P.C.M. 27.12.1988)....36
Articolo 49 - Avviamento a selezione....36
Articolo 50 - Commissione selezionatrice....37
Articolo 51 - Selezione....37

CAPO IV - RAPPORTI DI LAVORO STAGIONALI....38
Articolo 52 - Definizione....38
Articolo 53 - Assunzioni stagionali....38
Articolo 54 - Precedenze degli stagionali nelle assunzioni....38

T I T O L O I V - NORMA FINALE....39
Articolo 55 - Entrata in vigore....39

ALLEGATO "A" - ABROGATO....40

ALLEGATO "B" – REQUISITI D'ACCESSO DELLA DIRIGENZA E DELLE DIVERSE AREE PROFESSIONALI....41

ALLEGATO "C" – CRITERI DI UTILIZZO DEI PUNTEGGI RISERVATI AI TITOLI....69